

TORNATA DEL 27 APRILE 1874

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* — Seguito della discussione del progetto di legge, faciente parte dei provvedimenti finanziari, per disposizioni sulla tassa dei redditi della ricchezza mobile — Il relatore generale Mantellini riferisce sull'articolo 4, rinviato alla Commissione, presentato dai deputati Griffini e Cencelli — Considerazioni del deputato Della Rocca contro l'articolo emendato dalla Giunta — Osservazioni del deputato Englen contro il progetto — Parole in difesa del relatore generale Mantellini — Il deputato Griffini sostiene la sua proposta — Osservazioni del deputato Pissavini contro la chiesta chiusura — Dopo osservazioni del deputato Englen e del presidente, la discussione è chiusa — Emendamenti dei deputati Camerini, Lesen e Torrigiani — Osservazioni del relatore Mantellini e del ministro per le finanze e dei deputati Nicotera, Maiorana e Pisanelli — Sulla votazione a farsi parlano i deputati Lazzaro, Camerini, Paternostro Paolo ed il ministro — Si procede all'appello nominale sull'articolo 4 del Ministero e sulla proposta dei deputati Griffini e Cencelli — È respinto — Il Ministero presenta l'articolo del suo progetto con un'aggiunta — Dichiarazioni del deputato Nicotera circa una sua proposta e risposte del presidente circa il non porla ai voti — Votazione a squittinio nominale dell'articolo ministeriale e di quello che era del deputato Torrigiani, alla quale si procede a domanda del deputato Lazzaro e di altri, e del deputato Codronchi e di altri — Approvazione del medesimo — Articolo di aggiunta al 5° del ministro, approvato — Aggiunta del deputato Landuzzi al 10°, respinto dal ministro e ritirato.

La seduta è aperta all'una e tre quarti.

(Il segretario Massari dà lettura del processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.)

PISSAVINI, segretario. Leggo il sunto delle ultime petizioni dirizzate alla Camera :

959. Il collegio dei notai di Savona ricorre al Parlamento perchè voglia eliminare dal progetto di legge relativo alla tassa sui redditi di ricchezza mobile la disposizione che prescrive ai notai l'obbligo di trasmettere trimestralmente all'agente delle tasse copia degli atti rogati coi quali siano costituiti rapporti di credito o debito sotto qualsiasi forma e causa.

960. La Camera di commercio ed arti della provincia di Catania rassegna alcune considerazioni contro il progetto di legge per l'inefficacia giuridica degli atti non registrati.

961. Quindici alunni del quarto corso della facoltà giuridica nella regia Università di Messina fanno istanza perchè la nuova legge sull'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore vada solo in esecu-

zione in quelle provincie col nuovo anno giuridico o col novello anno scolastico onde avere il tempo necessario a finire gli esami di laurea, ed a prestare giuramento, ed evitare così l'obbligatorietà del tirocinio dei due anni prescritti dalla medesima.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Si dà comunicazione d'un elenco di omaggi.

MASSARI, segretario. Sono giunti alla Camera gli omaggi che seguono :

Dal prefetto presidente della deputazione provinciale di Ancona — Parere dell'ingegnere Gustavo Bevilacqua intorno alle relazioni presentate a S. E. il ministro dei lavori pubblici dalla Giunta incaricata degli studi sulla sistemazione dei principali porti italiani per ciò che riguarda il porto di Ancona, copie 50 ;

Dagli agenti di cambio di Genova — Relazione della Commissione degli agenti di cambio sulle mo-

dificazioni proposte al Codice di commercio ed al regolamento di Borsa, copie 12 ;

Dal prefetto presidente della deputazione provinciale di Venezia — Prontuario alfabetico-ragionato delle deliberazioni del Consiglio provinciale veneto dalla sua istituzione 21 gennaio 1867 a tutto l'anno 1873, copie 2 ;

Dal prefetto presidente della deputazione provinciale di Torino — Atti di quella deputazione provinciale dell'anno 1873, copie 5 ;

Dal prefetto presidente della deputazione provinciale di Treviso — Atti di quella deputazione provinciale dell'anno 1873, una copia ;

Dal direttore generale delle poste italiane — Indicatore postale del regno d'Italia pel 1874, copie 12 ;

Dalla direzione del regio istituto dei sordo-muti di Genova — Relazione sui rapporti delle amministrazioni generali dello Stato con quella di quel regio istituto, copie 2 ;

Dalla Camera di commercio ed arti di Arezzo — Relazione intorno al progetto preliminare del nuovo Codice di commercio italiano, per ciò che riguarda il titolo VIII, libro 1° delle società commerciali, copie 2.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per affari privati, l'onorevole Ara, di 4 giorni; per motivi di salute, l'onorevole Pepe di un mese, e l'onorevole Sella, di 10 giorni.

(Sono accordati.)

L'onorevole Righi ha facoltà di parlare sull'ordine del giorno.

RIGHI. L'onorevole ministro dell'interno nella seduta di sabato ha presentato alla Camera un progetto di legge per l'estensione alle provincie venete della legge sulla sanità pubblica. Prego la Camera a volerlo dichiarare d'urgenza.

(L'urgenza è ammessa.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEI PROGETTI DI LEGGE SUI PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei progetti di legge intorno ai provvedimenti finanziari.

Prego la Commissione a voler dichiarare se essa è pronta a riferire intorno all'articolo 4 che le fu dalla Camera rinviato.

MANTELLINI, relatore generale. La Commissione si è adunata, ha avuto delle comunicazioni con l'onorevole ministro, e si sarebbe acconciata ad adottare in massima l'emendamento proposto dagli onorevoli Griffini e Cencelli. Dico in massima, perchè

qualche modificazione si sarebbe riconosciuto necessario di portare a quella proposta.

Del resto, l'articolo è stampato e sta sotto gli occhi di tutti; e quindi non credo che la Camera vorrà il tedio di sentirne fare pubblica lettura.

La modificazione, sulla quale siamo andati d'accordo, è stata questa: che, cioè, la sospensione non si potesse dall'intendente decretare senz'altro per un debito di una sola rata, quantunque fosse la rata ultima, ma che per lo meno il debito dovesse essere di tre rate, quindi di una mezza annata.

Le altre correzioni sono più di forma che di sostanza.

Spero che la Camera adotterà quest'articolo, sul quale ci siamo trovati pienamente d'accordo. È una misura dura, ma è una misura del genere di quelle che convengono alla natura della tassa; siamo in casa del fisco, e il fisco delle carezze non ne fa, ma delle graffiature.

Quindi, a nome della maggioranza della Commissione, invito la Camera ad approvare l'emendamento da essa maggioranza concordato col Ministero, emendamento che sta sotto gli occhi di ciascuno di noi.

PRESIDENTE. Prego la Camera di ritenere che il Ministero aveva presentato l'articolo 4 come si legge nel suo progetto, che la Commissione vi aveva sostituito un articolo con un concetto affatto diverso, e che nella seduta di sabato, dopo la discussione che ebbe luogo, fu presentata dagli onorevoli Griffini e Cencelli un'altra forma di redazione dell'articolo medesimo. Allora la Camera deliberò che tanto questa nuova formula, come le altre proposte riferentisi a quell'articolo, fossero rinviate alla Commissione perchè le prendesse in esame.

Ora, la maggioranza della Commissione, come ha dichiarato l'onorevole Mantellini, propone la seguente redazione dell'articolo 4, la quale sarebbe accettata dal Ministero:

« Gli esercenti di commerci, industrie, arti o professioni rimasti in debito dell'ultima rata dell'anno sull'imposta di ricchezza mobile, decorsi i cinque giorni dell'articolo 31 della legge del 20 aprile 1871, n° 192, serie 2°, incorrono nella sospensione del loro esercizio fino a che non si pongano in regola.

« Tale sospensione è ordinata dall'intendente di finanza, che provvederà alla esecuzione del suo decreto con fare apporre i sigilli ai locali che servono all'esercizio o in altro modo appropriato.

« Al contribuente in debito di tre sole rate, o meno, non potrà decretarsi dall'intendente la sospensione, se non dopo esauriti infruttuosamente gli atti esecutivi ai termini della citata legge.

« La contravvenzione al decreto di sospensione dall'esercizio della professione, arte, industria o commercio, viene a tutti gli effetti legali equiparata all'esercizio illegittimo. »

L'onorevole ministro per le finanze mi ha testè dichiarato che, nell'aderire a questa nuova redazione dell'articolo 4, proposta dalla Commissione, egli non intende però di abbandonare intieramente l'articolo del suo progetto; che questa sua adesione deve intendersi nel senso che il nuovo articolo della Commissione abbia la precedenza nella votazione, e qualora non fosse dalla Camera accettato, egli intenderebbe di sottoporle quello del progetto ministeriale.

L'onorevole Camerini propone poi un emendamento a questo nuovo articolo della Commissione, il quale consiste nel sostituire al secondo comma il seguente:

« Tale sospensione, a denuncia dell'intendente di finanza, è ordinata inappellabilmente dal tribunale civile della provincia con provvedimento sommario in Camera di consiglio, previa però ingiunzione dell'agente delle tasse a pagare tra giorni quindici, con diffidamento che, scorso questo termine, si procederà alla sospensione a termini del presente articolo. L'intendente di finanza, sull'estratto del provvedimento del tribunale, procederà all'esecuzione del suo decreto con fare apporre i sigilli ai locali che servono all'esercizio, o in altro modo appropriato. »

L'onorevole Lesen infine propone una redazione affatto diversa dall'articolo 4, la quale suona così:

« La simulazione di contratti di compra, vendita, cessioni, deposito e simili di effetti mobili, rendite o merci allo scopo di sottrarle al pignoramento per il pagamento dell'imposta di ricchezza mobile, sarà considerata come frode, e punibile per tutti coloro che avranno avuto parte nella simulazione, a termini dell'articolo 626 del Codice penale.

« A quest'effetto l'agente delle tasse denunzierà all'autorità giudiziaria qualsivoglia contratto, che per l'esistenza della cosa apparisce altrui presso l'alienante, o per altre circostanze, presenti gli estremi della simulazione. »

Intanto darò la parola all'onorevole Della Rocca, il quale l'ha chiesta per esprimere il parere della minoranza della Commissione.

DELLA ROCCA. (*Della Giunta*) La Camera ha udito dall'egregio presidente e relatore generale della Commissione pei provvedimenti finanziari che la maggioranza della Commissione ha accettato il concetto che ispirava la proposta Griffini-Cencelli, mentre la Commissione ad unanimità mantiene

fermo il divisamento di non accettare l'articolo 4 quale era primitivamente proposto dall'onorevole ministro per le finanze.

Il presidente stesso della Commissione ha detto che la minoranza della Commissione, composta degli onorevoli Nicotera, Pissavini e di me, non ha aderito alla proposta Cencelli-Griffini.

Mi permetta quindi la Camera che io esponga brevemente le ragioni che hanno guidato la minoranza della Commissione nel non accogliere la proposta Griffini e Cencelli modificata, rammorbicata dalla maggioranza della Commissione.

Preliminarmente, signori, sento il bisogno di rassegnare alla Camera che non saprei accettare il divisamento di creare, direi così, un articolo di legge per ogni caso possibile di frode che possano commettere i contribuenti per eludere le disposizioni delle leggi vigenti. Certamente non potrei giustificare, nemmeno col pensiero, la condotta di coloro i quali intendono sottrarsi al pagamento delle imposte che servono a mantenere i gravi pesi dello Stato, è lungi dalla mia opinione, come da quella degli onorevoli miei colleghi della minoranza, di volere patrocinare la causa dei frodatori dei diritti erariali, ma bisogna anche riflettere che, a fianco di questi frodatori, stanno altresì i cittadini dabbene, i cittadini bene intenzionati i quali molte volte, non per cattivo volere, ma per una disgraziata ed inevitabile necessità, non possono pel momento corrispondere al pagamento dell'imposta da essi dovuta; quindi non trovo regolare che, per raggiungere i frodatori che molte volte sono una minoranza, si debba, in una maniera generica, con una misura draconiana, malmenare coloro che non vogliono defraudare gl'interessi fiscali; non saprei accettare questo metodo, io diceva, di persecuzione mediante una incessante feracità legislativa per tutte le possibili elusioni della legge.

L'onorevole ministro delle finanze è gravemente preoccupato, ed in non posso che mostrare il massimo interesse per la sua preoccupazione, per scongiurare la frode e gli artifizii di coloro che s'ingegnano a trovar modo come non corrispondere al pagamento delle imposte; egli è preoccupato che molte liti in proposito trattate dinanzi ai tribunali siano state decise in detrimento degli interessi erariali: che cosa egli quindi vi propone per porre rimedio a questa iattura? Vi propone di risolvere legislativamente parecchie questioni che bene o male sono state dai tribunali giudicate in questo o in quel determinato modo.

Questo è recidere il nodo, non significa scioglierlo; il ministro vuole colla spada di Alessandro risol-

vere dal solo punto di vista fiscale le questioni che si sono presentate dinanzi ai magistrati, ma non ha escogitato un insieme di prescrizioni che, senza inconvenienti, attenuino per l'avvenire le difficoltà incontrate.

Ora, o signori, io non posso ammettere che il potere legislativo prenda quasi le veci del potere giudiziario, e venga, volta per volta, ad innovare le leggi organiche, i codici, per risolvere definitivamente per l'avvenire le questioni che si sono presentate innanzi ai tribunali.

Io mi ricordo l'ammaestramento degli antichi giuristi che *quod bis vel ter accidit praetereunt legum-latores*; coi provvedimenti in esame, si vorrebbe rincarar la dose e stabilire misure enormi sol perchè è avvenuto il caso di un notaio facoltoso o di un avvocato agiato che usarono una imperdonabile scaltrezza per schivare il pagamento della tassa.

Per quante leggi vorranno farsi vi saranno sempre elusioni, concerti, artifici per evitare il pagamento dell'imposta essendo troppo noto l'adagio: *inventa lege, inventa fraude*.

Se noi vogliamo legislativamente occuparci di prevenire tutte le possibili elusioni della legge, noi arriveremo anche all'estremo supplizio, anche al patibolo; si riprodurrebbe quella sanzione feroce degli antichissimi e primitivi Romani, mercè cui coloro che non pagavano i loro debiti dovevano essere segati in tante parti *in partes secanto*, dovremo fare un Codice che dovrà essere portato da molti cammelli, *Onus multorum camelorum*, non la finiremo mai colle disposizioni di legge. Bisogna quindi star fermi ai principii, bisogna star fermi alle leggi fondamentali, ai Codici vigenti e non venirli a correggere, a rinnegarli e rammendarli ad ogni piè sospinto a danno dei contribuenti.

Taluni casi scandalosi verificatisi non giustificherebbero siffatta condotta, anche perchè le soccombenze dell'erario in alcune controversie con contribuenti di mala fede poterono derivare da difesa non accurata, ovvero da poca premura degli esattori fiscali che devono sostenere i giudizi a far valere le ragioni dell'erario, essendo essi quasi disinteressati in ciò, perchè quando non riscuotono ottengono il rimborso.

Noi abbiamo già una legge fondamentale per la riscossione delle imposte che ha la data del 1871, ed è una data non molto antica.

Questa legge per la riscossione delle imposte stabilisce modi rigorosi, austeri, inesorabili per la riscossione delle imposte.

Vi sono tanti mezzi fiscali, tanti privilegi, tante

multe le quali aggravano i contribuenti solo per un giorno di ritardo. Dopo due anni si trova che quella legge non è del tutto soddisfacente, solo perchè diversi casi non sono stati risolti dai tribunali in favore dell'erario, e si presenta una determinazione legislativa per tali diversi casi che in pratica si sono avverati.

Ora, o signori, questo non mi pare consentaneo, questo non mi pare accettabile.

Il ministro delle finanze col suo primitivo articolo 4 ci diceva: poichè in pratica si è verificato che parecchi sequestri ordinati dalle finanze non hanno avuto il loro effetto, perchè si sono prodotte delle domande di rivendicazione da pretesi proprietari, le quali domande erano poggiate sopra titoli simulati, sopra contratti fittizi, perciò bisogna con una disposizione legislativa stabilire che il fisco s'impadronisca dei mobili esistenti materialmente nella casa del suo debitore a chiunque appartengano; ed ecco trovato il rimedio.

Signori, questo rimedio sarebbe peggiore del male, perchè potrà violare diritti incontrastabili, facendo pagare l'imposta da colui che non la deve, e che ha la sventura che il suo mobile si trovi momentaneamente e precariamente in casa del vero debitore della imposta medesima. Ed ecco il perchè l'unanimità della Commissione non aveva creduto di fare buon viso alla proposta dell'onorevole ministro delle finanze.

Però, mentre quella proposta aveva già la prospettiva del naufragio, venne agl'intendimenti del ministro un aiuto, non dirò se sperato od insperato, dalla proposta degli onorevoli Griffini e Cencelli, ora tanto teneri delle fiscali esigenze, i quali dissero: noi non ci fidiamo di arrivare fino al punto dove arriva il ministro delle finanze, ma abbiamo escogitato un rimedio più accettabile, e quindi presentiamo una pillola che forse si potrà più facilmente ingoiare. Laonde presentarono l'articolo che nel suo concetto fu accettato dalla maggioranza della Commissione.

È commendevole e degno di accoglimento il concetto che ispirò l'articolo degli onorevoli Griffini e Cencelli e che fu accettato dalla maggioranza della Commissione? Ha desso un fondamento di giustizia? Io non esito a dirvi che non ha saldo fondamento di giustizia, imperocchè non si può interdire l'esercizio del diritto naturale di fare una professione, di procurare il sostentamento della propria famiglia coll'esercizio di un mestiere, solo perchè non si è pagata l'imposta al fisco; non si può spingere il diritto del fisco sino al punto d'indiggere una inter-

dizione dell'esercizio di un impiego, di una professione, di un mestiere, solo perchè non si è corrisposto al pagamento dei diritti erariali.

Si dice: ma questo già si praticava in Piemonte; e diceva l'altro giorno l'onorevole ministro delle finanze: non sarebbe un fatto nuovo, sarebbe la riproduzione della tassa che stabiliva la legge sulle patenti che aveva vigore in Piemonte.

Ma, signori, anzitutto è da osservare che la legge sulle patenti che vigeva nel Piemonte, era basata sopra principii diversi da quelli che informano la legge di ricchezza mobile. La legge sulle patenti era basata sul sistema indiziario; colpiva il reddito nelle sue diverse manifestazioni, e quando queste manifestazioni si potevano, dirò così, toccare con mano, quando si potevano estrinsecamente osservare.

Invece la tassa di ricchezza mobile, quale è stabilita dalla legge del 1864, è basata sul principio delle dichiarazioni, delle consegne; e l'onorevole Minghetti che fu l'autore originario, che fu il padre della legge del 1864, diceva in quel tempo che egli presentava una legge la quale era più consentanea al progresso e alla civiltà dei tempi, e che la sostituiva a quella farragine, a quella accozzaglia di disposizioni che vigevano per lo passato, le quali non erano sempre in armonia col regime libero.

Ora, io non comprendo come l'onorevole Minghetti stesso, che tacciava giustamente la legge sulle patenti di non conformità ai progressi del tempo e della civiltà, voglia ora addurre a giustificazione di questa proposta quella stessa legge da lui condannata, una disposizione di quella legge sulle patenti che egli aveva giustamente stigmatizzata. Quindi l'esempio della legge delle patenti vigente in Piemonte non mi pare che calzi all'argomento.

Si dice ancora: ma nella legge di tassa sulla macinazione dei cereali vi è anche una disposizione simile, in quanto che in quella legge è stabilito che il mugnaio il quale non paghi la tassa di macinato può essere sospeso dall'esercizio del mulino ed il suo mulino potrà essere chiuso. Se questo si è potuto fare in quel ramo, si potrà fare anche in questo.

Io in verità non trovo nè accettabile nè consentaneo che una disposizione rigorosa ed eccezionale prescritta in una legge speciale debba pure estendersi a tutti gli altri rami del pubblico servizio. Ma oltre a ciò, o signori, io faccio osservare alla Camera che nella legge del macinato il mugnaio è riputato appaltatore della tassa, riscuote la tassa per conto dell'erario. Sarà un appaltatore forzoso, un appaltatore coatto, ma il mugnaio ha l'aspetto di appaltatore, secondo la legge del 1868.

Dunque capisco che l'erario dica ad un appaltatore: quando voi non mi pagate la tassa che avete riscossa per conto mio io v'interdico l'esercizio ulteriore del vostro mestiere, della vostra industria. Ma questo non si potrebbe dire al semplice contribuente il quale è debitore e non riscuotitore per conto dello Stato.

Ma, o signori, io comprendo che qualche volta, in vista di un gran vantaggio pubblico, in vista di un gran giovamento per la pubblica cosa si consumi un'enormità, si violi il diritto comune, si metta in atto una disposizione che non sia consentanea ai principii della libertà, ai principii di giustizia. Allora potrà dirsi: *salus publica suprema lex esto*. Ma nel caso speciale nostro si consumerebbe una violazione di principii di diritto, dei principii di libertà, senza verun profitto, od almeno senza giovamento notevole; imperocchè, o signori, qual è lo scopo che avrebbe questa disposizione di legge? D'impaurire i contribuenti e di dare ad essi uno stimolo potentissimo a pagare la tassa.

La tassa non si paga per due ragioni, o per un malvolere, per una stizza verso l'erario, oppure perchè non si può.

L'inadempienza derivante da malvolere, da stizza, è una cosa molto rara; imperocchè la stizza si pagherebbe molto cara, ridonderebbe a pregiudizio di colui che volesse mostrarla, poichè quando uno ha quattrini da spendere, e proprietà da perdere, può essere perseguitato dall'erario, e pagherebbe le multe, gl'interessi, le spese: quindi questa sua stizza, questo suo sdegno gli costerebbe molto e se ne dovrebbe guardar bene per l'avvenire. Sicchè il non pagamento derivante da malvolere, secondo me, è una cosa rarissima, che non può essere tenuta presente per motivare una disposizione di legge.

Il più delle volte però, o signori, non si paga per disperazione, per impossibilità di pagare, perchè in un dato momento il povero padre di famiglia si trova proprio in circostanze tali da non poter corrispondere al pagamento dell'imposta.

E qui io faccio un appello al cuore ed ai sentimenti umanitari dell'egregio ministro delle finanze. Si sono verificati casi veramente lamentevoli.

Io vorrei che egli, da buon amministratore, guardasse la medaglia da ambi i lati.

Egli guarda solamente i frodatori, quelli che non vogliono pagare la tassa, ma dovrebbe guardare tanti infelici disgraziati i quali non pagano per assoluta impossibilità di pagare. Non è il solo erario dello Stato che abbia il non invidiabile privilegio di avere sovente le casse vuote, anche parec-

chi miseri mortali si trovano spesso nella medesima dura condizione.

Si sono avverati casi che hanno fatto dolorosissima impressione, si sono verificate tassazioni enormi, superiori alle forze del contribuente. Se io volessi fare una enumerazione di questi fatti non la finirei più, tedierei inutilmente la Camera.

Non posso però dispensarmi dal citare un caso che mi è stato comunicato da un nostro onorevole collega.

Egli aveva un fattore al quale corrispondeva lire 200 all'anno, se ne venne l'agente delle imposte e disse: la ricchezza mobile si calcola non solo sull'assegno delle 200 lire, che di per se solo non sarebbe stato tassabile, sibbene deve tenersi conto dell'alloggio che si godeva nel fondo del padrone, si deve pur contare come elemento di tassazione il vitto che si corrisponde. Orbene, per vitto si presumono lire 3 al giorno, per alloggio un'altra lira al giorno. Facendo questo calcolo l'agente arriva a fissare l'imponibile di costui a lire 1700 all'anno, e su tale imponibile codesto infelice doveva pagare lire 226 d'imposta.

Egli percepiva 200 lire di salario dal suo padrone, per cui l'imposta era superiore al suo provento. Quest'infelice per conseguenza si trovava nell'impossibilità di corrispondere al pagamento dell'imposta.

Con la proposta degli onorevoli Griffini-Cencelli, cosa avverrebbe? Avverrebbe che quest'infelice sarebbe interdetto dall'esercizio del suo mestiere che gli procaccia un miserabile sostentamento per la sua famiglia.

Ma è questa una cosa regolare? È cosa da ammettersi? Si raggiunge in tal modo lo scopo proposto che è quello di far pagare la tassa quando si mette un infelice nella impossibilità di guadagnarsi il pane quotidiano col frutto dei suoi sudori? Costui non solo non pagherà la tassa, perchè sarà impossibilitato a pagarla, ma si morrà di fame egli e la sua famiglia.

Dunque la misura di che trattasi, non raggiunge punto lo scopo. Quando si sta colle spalle al muro, con tutte le minacce possibili non si raccolgono i quattrini, non c'è da fare miracoli, non se ne possono fare a questi chiari di luna. Perciò, diceva, che questa disposizione è una disposizione durissima, una disposizione draconiana la quale, ripeto, non ha neppure il merito di raggiungere lo scopo. Se lo raggiungesse potrebbe in certo modo avere le circostanze attenuanti, per avere ottenuto un risultato; ma non raggiungendo il suo scopo, il sanzionare atti crudeli, non mi pare prudente, nè politico, e si

ha l'aria di fare una vendetta, senza procurare risorse all'erario.

Ma, signori, sarebbe poi attuabile questa proposta? Secondo me, essa è inattuabile per una gran parte di casi. Primamente vi sarebbe una significativa differenza tra certe professioni e certe altre. Facciamo dei casi pratici, perchè questi ci spiegano meglio gl'intendimenti e le conseguenze di una legge.

Quanto agli avvocati, per esempio, si potrebbe in taluni limiti applicare tale interdizione; perchè quando un avvocato si presenta al magistrato per difendere una causa, il presidente potrebbe negargli la facoltà di parlare dinanzi al magistrato, dicensi: voi siete in arretrato circa il pagamento della tassa di ricchezza mobile, ed io debbo impedirvi di sostenere i diritti del vostro cliente. Questo si potrebbe fare; eppure molte volte darebbe luogo a gravi inconvenienti. Voi sapete che vi sono gli avvocati nominati d'ufficio dai presidenti per difendere nei giudizi penali quegli infelici che non hanno mezzi per difendersi a proprie spese.

Poniamo il caso che un avvocato che non abbia pagato l'imposta sia stato nominato officiosamente per difendere un imputato di crimine che porti la pena capitale. Quest'avvocato non potrebbe rifiutare di assumere la difesa, chè altrimenti sarebbe soggetto a misure disciplinari.

Essendo però in arretrato nel pagamento della tassa di ricchezza mobile, quando egli si presentasse dinanzi alla Corte, il presidente dovrebbe dirgli: con mio sommo rincrescimento io non posso lasciarvi parlare, perchè non avete pagato l'imposta. E quel povero giudicabile, il quale era stato commesso alla sua difesa, accusato di un crimine che porterebbe la pena capitale, dovrebbe rimanersene senza difensore.

Che se poi l'avvocato, invece di esercitare la sua professione dinanzi ai tribunali, la esercitasse in casa propria limitandosi a prestar l'opera sua col dar consigli ai clienti, come si potrebbe allora impedire a costui di esercitare la sua professione? Si pianterebbero i carabinieri all'uscio per impedire alla gente di recarsi da lui per consiglio? Ma questo sarebbe impossibile. E come s'impedirebbe l'esercizio della sua professione ad un ingegnere, ad un medico, ad un pittore?

Potreste voi proibire al medico di andar girando per la città a far le visite ai malati, perchè egli è interdetto per non aver pagato la tassa di ricchezza mobile? Impedireste voi alla levatrice di accorrere alla chiamata di una partoriente perchè è interdetta per simile motivo? Mandereste la forza pubblica a correrle dietro per impedire che esercitasse il suo

ufficio? Farestes lo stesso pei farmacisti dei piccoli comuni? E veniamo anche ad un altro caso curioso, il quale desterà forse l'ilarità della Camera.

Supponiamo che un prete non abbia pagata la tassa di ricchezza mobile, lo sospendereste voi *a divinis*, mandereste voi i carabinieri per impedirgli di dire il *Dominus vobiscum*? Mandereste i carabinieri per impedirgli di andare ad assistere i moribondi? Ma, signori, tutto ciò sarebbe impossibile, per non qualificare la cosa diversamente. Oltre ciò, dall'attuazione di questa disposizione potrebbero nascere dei seri inconvenienti anche nell'interesse dell'ordine pubblico.

Per esempio, nei piccoli comuni vi è un solo farmacista, una sola panatteria, un solo fornaio. Ponete il caso che quell'unico farmacista non avesse pagata la tassa di ricchezza mobile, chiuderete voi la farmacia, gli impedirete di esercitare la sua professione? Ed allora, i malati del comune a chi dovrebbero rivolgersi per avere i farmaci? E così avverrebbe in tanti e tanti altri casi.

Ponete che si chiudesse la panatteria e il forno, come farebbe il povero popolo del comune a sfamarsi quando sia chiuso l'unico spaccio di sostanze alimentari; e dove andiamo in questa via? Sotto altro aspetto poi potrebbe tal misura servire di mezzo a qualche commerciante per giustificare il suo fallimento.

Si presenterebbero dunque tali e tanti inconvenienti che la proposta diventerebbe pericolosa, inattuabile e senza risultato.

Ma, o signori, oltre a ciò, io mi permetto d'osservare alla Camera come non vi sarebbe neppure sanzione legale perchè la disposizione possa essere efficace e proficua.

La proposta Cencelli e Griffini, accettata dal Ministero e dalla Commissione, dice: « coloro i quali, non ostante la interdizione, proseguono ad esercitare la professione, sono punibili come rei di esercizio illegittimo. »

Io sfido il Ministero e la Commissione a trovare nel Codice penale una disposizione la quale punisca questo tale esercizio illegittimo.

Nel Codice penale vi è una disposizione la quale sancisce l'interdizione dall'esercizio dei diritti politici e dai pubblici impieghi in talune ipotesi, ma non vi è sanzione la quale riguardi l'esercizio illegittimo delle professioni liberali. Converrebbe quindi recare variazioni anche al Codice penale, e ciò per un risultato meschino o nullo.

L'onorevole ministro delle finanze ci tacciava quasi di pusillanimità e mancanza di coraggio. Egli diceva: voi altri giuristi parlate sempre di Codice,

di leggi fondamentali, e così presentate ostacoli assideranti, ad ogni piè sospinto; io mi schiero, egli soggiungeva, nella scuola degli economisti, la quale non si fa vincere da tanti scrupoli.

Io, in verità, ammiro l'ingegno dell'onorevole presidente del Consiglio, ma non posso ammirarlo egualmente per questi salti mortali che egli fa; vorrei che questo coraggio lo addimostrasse a proposito di riforme che sono più consentanee all'interesse vero del paese.

Il curioso è che egli si mostra conservatore sino all'eccesso quando si tratta di modificare una legge organica; quando si tratta di riforme o di miglioramenti, egli dice allora: bisogna essere cauti, bisogna essere guardinghi, bisogna pensarci bene, bisogna studiare la materia; allora egli manifesta il conservatorismo in tutta la sua estensione. Quando poi si tratta di colpire i contribuenti, allora il suo conservatorismo finisce del tutto, egli è progressista di prima forza.

In verità, quantunque io sia tacciato d'essere un rompicollo, non mi saprei associare al progresso dell'onorevole ministro delle finanze, come egli lo pratica in fatto di mutazioni continue per le leggi d'imposta e per aggravii che opprimono sempre più i contribuenti.

Il ministro ripete sempre: bisogna colpire i frodatori; egli di ciò grandemente ed incessantemente si preoccupa, pare che gli allori altrui gli turbino i sonni. Ma io, pur tenendo conto dei suoi intendimenti, gli osservo che taluni inconvenienti non si possono evitare, che certe frodi, per quante leggi si promulghino, non si possono impedire. Il voler pretendere di colpire tutti i casi possibili, di evitare tutte le frodi possibili nell'applicazione delle leggi d'imposta, è una pretensione soverchia che non può essere appagata.

Io, in verità, deploro che l'onorevole ministro delle finanze, anzichè applicarsi a cose degne dell'altezza del suo eminente ingegno, concentri tutte le sue forze sopra queste piccole cose, sopra questi dettagli, circa talune riprovevoli gherminelle che si sono deplorate nella pratica applicazione delle imposte. Trovare un rimedio per ogni caso, per ogni individuo, è volere tentare l'impossibile, ed il potere legislativo non potrebbe seguirlo in questa via che egli vuol percorrere.

Ma, egli dice, i giuristi sono troppo tenaci nelle loro teoriche, e così non si colpiscono le dolose manovre. In verità io da lui, che è nativo di Bologna, che appartiene a quella terra che tanto s'illustrò per il culto della scienza e la pratica del diritto civile non mi aspettava questo rimprovero di soverchia tenacia,

di soverchia persistenza che hanno i giuristi nelle loro teoriche; ed io amo più la coerenza dei giuristi, la tenacia nei loro principii, nei loro intendimenti, anzichè quella incostanza, quella irrequietezza, quella mutabilità di taluni economisti alla cui scuola appartiene l'onorevole presidente del Consiglio.

Disgraziatamente, in alcuni eminenti economisti noi non abbiamo potuto ammirare una soverchia coerenza ai loro principii, imperocchè eglino, nelle loro opere commendate e divulgate, avevano sostenute tante belle teoriche, tanti bei principii, di cui poi in pratica furono la negazione; avendo in mano le redini del potere avrebbero potuto dare al popolo larghi vantaggi, larghi benefizi coll'applicazione di quelle teoriche che eglino, come scrittori, come scienziati avevano sostenute.

Io non voglio tediare ulteriormente la Camera, ho creduto di esporre, quantunque in maniera modesta e negletta, i motivi che avevano guidato la minoranza della Commissione nell'opporsi all'accettazione della proposta Griffini e Cencelli accolta dalla maggioranza della Commissione medesima e dal Ministero, e voglio augurarmi, o signori, pel bene del paese, ed anche per la nostra riputazione che tale proposta non sia coronata da favorevole suffragio della Camera.

ENGLÉN. Dirò poche parole su questa discussione, che stimo poco degna della Camera.

La Commissione ha creduto di raddolcire l'odiosità della proposta fatta dagli onorevoli Griffini e Cencelli col fare la seguente aggiunta: « Al contribuente in debito di sole tre rate o meno non potrà decretarsi dall'intendente la sospensione se non dopo esauriti infruttuosamente gli atti esecutivi ai termini della citata legge. »

Ma io domando alla Commissione ed alla Camera, e specialmente al relatore: credete voi che l'intendente di finanza procederà agli atti esecutivi appena mancato il pagamento delle tre rate. Mainò! Egli risparmierà gli atti esecutivi, risparmierà le spese attenderà altri due mesi finchè sia scaduta la quarta rata, e quindi procederà alla sospensione.

L'aggiunta dunque della Commissione non migliora punto la proposta Griffini, e però io mi vi oppongo con tutte le mie forze.

Signori, la storia ci presenta molti casi in cui dei momenti di oblio e di passione hanno fuorviato i Parlamenti dal retto sentiero.

Noi siamo in questo caso, e così avviene che due nostri onorevoli e stimabili colleghi versati nelle discipline giuridiche, l'onorevole Griffini e l'onorevole Cencelli si sieno spinti a fare una proposta che

io dico ingiusta, assurda ed inattuabile. Così avviene come la maggioranza della Commissione, accettando la proposta, abbia inflitto alla Camera italiana l'onta di questa discussione. Così avvenne che la Camera l'altro giorno ammise una doppia imposta sullo stesso cespite; così avvenne che l'onorevole presidente del Consiglio, dal suo banco di ministro, dichiarò alla Camera e al paese che egli non credeva alla inviolabilità del Codice civile.

L'onorevole ministro dimenticò che il fondamento della società civile è la legge e la giustizia; che uno Stato può fare a meno della libertà, ma non della giustizia, e che anche là dove la libertà non esiste, o è stata spenta, basta la sola giustizia per mantenere la civiltà e la dignità umana.

L'onorevole relatore generale della Commissione si commosse a generoso sdegno nel vedere, nella proposta ministeriale sull'articolo 4, una prima ferita al Codice civile.

Ma, signori, non siamo noi pur troppo spettatori ogni giorno che tutte le leggi finanziarie a ciascun articolo, a ciascuna parola apportano una ferita al Codice civile? Ad ogni passo noi vediamo una vessazione, una possibilità d'abuso, una violazione della proprietà, una violazione del domicilio, ed ora si vuol giungere sino all'espropriazione della vita civile.

Signori, è tempo di arrestarci su questo declivio fatale, e dacchè oggi si presenta il caso, incominciamo per rigettare questa legge la quale io ho definita ingiusta, assurda, inattuabile.

Lo proverò brevemente.

È una legge ingiusta.

Si ricorre all'esempio delle patenti; ma, o signori, che cosa sono le patenti?

Sono l'autorizzazione per l'esercizio di una professione; quando manca la patente, manca l'autorizzazione dell'esercizio, e quindi s'intende bene che l'esercizio debba essere conseguentemente sospeso.

PISSAVINI. (*Della Commissione*) Non è neanche così.

ENGLÉN. Ma voi non potete mai sospendere l'esercizio di una professione per un fatto estrinseco all'ufficio ed all'esercizio della professione stessa.

Per fare ciò voi avete bisogno non solamente di riformare il Codice civile, ma dovete riformare il Codice penale, poichè dovete dichiarare che il non pagamento dell'imposta sulla ricchezza mobile sia un reato, e quindi inserire nel Codice penale una nuova ed apposita pena.

In tal caso neppure raggiungereste il vostro scopo, perchè per ottenere la sospensione sarebbe sempre necessaria una sentenza del magistrato, pro-

nunziata con tutte le garanzie legali, con tutte le forme contenziose. Ma qui invece voi date questa facoltà non al magistrato, ma all'intendente di finanza, il quale è giudice e parte, il quale ricerca il reato, applica la pena, condanna ed esegue.

Di più, o signori, le leggi di procedura civile dispongono che nella espropriazione dei mobili sono salvati gli istrumenti del lavoro, perchè il lavoro è sacro; invece con questa legge voi incominciate dall'impedire il lavoro stesso.

Trovo che non possa esservi ingiustizia maggiore di quella che si contiene in questa proposta, e tra le due io preferisco quella dell'onorevole ministro, perchè essa violava solamente la legge civile, mentre voi violate il Codice civile, quello di procedura civile, violate il Codice penale e di procedura penale, violate infine l'organico giudiziario, poichè voi date ad un intendente di finanza il potere di sentenziare.

Io aggiungerò ancora qualche parola per mostrare l'assurdità di questa proposta.

In molti comuni non vi è che un solo medico, che un solo farmacista. Se interdite a costoro l'esercizio della loro professione, avrete una popolazione senza medico e senza farmacista.

Se un banchiere non paga l'imposta sulla ricchezza mobile, esso è sospeso dall'esercizio della sua professione, e sono posti i suggelli all'ufficio. La corrispondenza commerciale interrotta, le commissioni ineseguite, le cambiali scadute non protestate. Quale confusione, quale danno ai terzi? Queste ed infinite altre sono le conseguenze di siffatta proposta, conseguenze che ne dimostrano l'assurdità. Così avverrà che un bel mattino, mentre si è per discutere una causa importantissima dinanzi alla Corte di cassazione, l'intendente di finanza mandi un ordine al presidente della Cassazione, con cui gl'ingiunga di togliere la parola agli onorevoli Mancini e Pisanelli.

Signori, questo è poco serio. Voi impedito al medico di curare gli ammalati, al farmacista di vendere i medicinali. Per conseguire il fine, voi togliete i mezzi. Voi siete simili a quei selvaggi i quali abbattano l'albero per raccogliere il frutto.

Finalmente questa proposta in molti casi è inapplicabile, poichè vi sono molte professioni che si esercitano privatamente; vi sono degli avvocati consulenti; come potrete impedire che le persone vadano a casa loro a consultarli per i loro affari? Vi sono dei medici, vi sono dei maestri, i quali vanno come amici a far delle visite, a dare delle lezioni; come potrete impedirveli?

Io qui mi arresto, signori, poichè credo che sarebbe un fare troppo onore alla proposta il dilun-

garci maggiormente in questa discussione, e sarebbe nel tempo stesso offendere la dignità, il senno, la serietà della Camera. (*Bisbiglio*)

PRESIDENTE. Onorevole Mantellini, preferisce parlare subito, oppure lasciare che si svolga prima tutta la discussione?

MANTELLINI, relatore generale. La Commissione ha dichiarato pel mio mezzo che si rassegna alla proposta. Essa intende che non viene qui a proporre una cosa facile; non crede però, nell'essersi rassegnata a questa proposta, di avere fatto onta alla Camera col richiamarla alla discussione di questo articolo. L'onorevole Englen si è permesso parole che in quest'Aula non dovrebbero essere pronunziate.

Una voce a sinistra. Ha citato dei fatti.

PRESIDENTE. Non interrompano.

MANTELLINI, relatore generale. La Commissione si è rassegnata perchè l'attuale proposta non ripugna ad una legge di tassa. Non l'avete nella tassa sul macinato la sospensione dall'esercizio? E perchè non la dovette comminare a carico dell'esercente che non soddisfa al debito suo, al debito di cittadino, all'esercente che non paga la tassa? (*Con calore*) E a che mi venite a raccontare la storia del medico, a che mi venite a mettere in campo i nomi venerati del Mancini e del Pisanelli? Essi onorano la toga che indossano, nè si presentano al tribunale se non dopo aver soddisfatto al debito di cittadino, non si mettono nel caso di presentarsi al tribunale senz'aver pagata la tassa, onorevole Englen. Voi citate i casi pietosi, ma tacete i casi nefandi, voi tacete i casi della malafede, i casi della frode, vi fate, certo senza volerlo, i sostenitori di questa iniqua lotta... (*Interruzioni e rumori a sinistra*) Iniquissima, non ritiro la parola, di questi contribuenti i quali con ogni studio, con ogni cavillo, con ogni dolo, con ogni frode sfuggono al debito che incumbe ad ogni cittadino. Vi potrei citare esempi da farvi raccapricciare; vi potrei citare nomi che dovrebbero essere onorati in quanto esercitano uffici onorandi, e che prostituiscono quegli uffici, e che macchiano quella toga che non sono degni di portare. (*Commenti e interruzioni a sinistra*)

Voci a sinistra. È verissimo!

Una voce al centro. Dica quei nomi!

(*Agitazione — Vari deputati stanno nell'emiciclo.*)

PRESIDENTE. Prendano il loro posto. Se stanno nell'emiciclo, come può proseguire la discussione?

MANTELLINI, relatore generale. La Camera ha avuto per me indulgenza, e mi ha sentito con benevolenza quando io combattevo proposte dell'ono-

revole ministro che mi parevano, come continuano a parermi, degne di essere combattute. Voglio sperare che questa indulgenza non mi verrà meno ora che, dopo essermi, per parole che io non potevo raccogliere senza qualche risentimento, lasciato trasportare alquanto dall'impeto mio naturale.

Ritorno freddo, ritorno calmo, ed esamino la proposta che ci viene fatta commentandola colla legge della riscossione delle imposte dirette.

La Commissione intende che, senza tale commento, la proposta, come è redatta, riesce di non facile intelligenza. Qui ricorre l'adagio: *incivile est, nisi tota lege perspecta, judicare vel respondere*.

Ora, per intendere bene la portata e l'economia di quella disposizione, in ispecie come venne dalla Commissione modificata, bisogna richiamare alcune disposizioni della legge di riscossione delle imposte dirette. Questa legge, come la Camera ricorda, vuole che la tassa sia pagata in sei rate, e fa precetto all'esattore di fare gli atti esecutivi per la prima e la seconda rata; e, quando il contribuente non paga, la legge fa precetto di ripetere per la terza volta l'esecuzione alla scadenza appunto dell'ultima rata. Quindi l'articolo che gli onorevoli Cencelli e Griffini hanno proposto muove da questo punto di partenza, cioè si fa unicamente a disporre su questa più fiera esecuzione della sospensione quando è venuta in scadenza l'ultima rata dell'anno, e che il contribuente non l'abbia soddisfatta.

Non basta: vi è un'altra disposizione della legge di riscossione dell'imposta diretta che inabilita l'esattore a ricevere acconti se non che in iscomputo delle rate più antiche. Anche questa è una disposizione della quale bisogna avere riguardo.

Per ultimo, la esecuzione tanto sulla prima, quanto sulla seconda rata e sull'ultima, la commina col precetto ingiuntivo di cinque giorni: si assegnano cinque giorni di tempo al contribuente a mettersi in regola coll'imposta, decorsi i quali cinque giorni, allora è che comincia la esecuzione.

Ora, richiamate alla memoria della Camera queste disposizioni della legge di riscossione delle imposte dirette, il concetto dell'articolo riesce chiaro, s'intende da sè. Comincia l'esecuzione della quale è parola nell'articolo 4, quando è venuta in scadenza l'ultima rata dell'anno: e in questo caso si dice che il professionista che non paghi quest'ultima rata, dopo decorsi i cinque giorni del precetto ingiuntivo, incorre nella sospensione. Ma si sono dovuti configurare due casi: un primo caso, di quel contribuente che non avesse solamente lasciata de-

correre l'ultima rata, ma che non avesse pagato tre o più di queste rate dell'anno, e in questo caso si è detto che l'intendente potrà ordinare la sospensione immediatamente; se però il contribuente non sia veramente in debito che di tre rate o meno, allora non si è voluto che la sospensione sia ordinata *illico et immediate*, ma si è voluto che si lasciasse premettere tutto il corso dell'esecuzione: e solamente allora che l'esecuzione sia riuscita infruttuosa, anche per il pagamento di queste rate, o ultima o penultima che sieno, è solamente allora, io dico, che l'intendente può ordinare ed ordina la sospensione.

Mi pare che, dopo queste spiegazioni, chi voglia darsi la pena di leggere l'articolo tal quale è proposto non incontrerà ulteriori difficoltà ed almeno il senso sarà in grado di conoscerlo pienamente.

Signori, torno a ripeterlo, non è certo uno zuccherino quello che noi vi proponiamo, è una misura dura, acerba, ma è una misura fiscale. Proposta dagli onorevoli Cencelli e Griffini, la Commissione nella sua maggioranza si è associata a quella proposta, raccomandandone l'approvazione alla Camera. E, ripeto, la maggioranza della Commissione si è associata a quella proposta dopo averla corretta ed emendata in questo senso, che la proposta era nel senso di potersi procedere senz'altro alla sospensione, anche se il contribuente non avesse debito che di una rata sola, mentre la Commissione ha trattenuto questo colpo in presenza del contribuente il quale sia debitore di tre rate o meno, nel qual caso ha voluto che siano innanzitutto esauriti tutti gli atti esecutivi.

PRESIDENTE. L'onorevole Griffini ha facoltà di parlare.

GRIFFINI. Prima di tutto io, anche a nome del mio amico l'onorevole Cencelli, devo ringraziare l'onorevole Commissione ed il signor ministro perchè hanno fatto buon viso alla proposta che noi abbiamo avuto l'onore di presentare. E li ringraziamo tanto più, inquantochè hanno trovato il mezzo di temperarla in modo da toglierle quella gravità che, per avventura, vi si avesse potuto riscontrare.

Come è concepito l'articolo presentemente noi crediamo che sarà accolto dalla Camera, malgrado le vive opposizioni delle quali fu oggetto, perchè riteniamo stabilito, che minaccia la sospensione dell'esercizio a coloro soltanto che forniscono le prove le più squisite di volersi sottrarre al pagamento dell'imposta.

Noi non avremmo certamente proposto alcuna delle cose nuove che figurano nella redazione concertata fra il signor ministro e la Commissione;

ma siccome non vogliamo fare delle questioni minute, e d'altronde non vogliamo essere più ministeriali del Ministero, così accettiamo, come dissi, di buon grado le fatte modificazioni, nel convincimento che la Camera pure le vorrà accettare.

Io non credo fondata nessuna delle obiezioni che con tanto apparecchio d'argomenti e di parole vennero opposte a questo articolo. Io non ripeterò certamente ciò che con acconcie parole e con molta eloquenza ha già detto l'onorevole relatore della Commissione; mi permetterò soltanto di rispondere qualche parola all'onorevole Della Rocca ed all'onorevole Englen.

All'onorevole Della Rocca dico, non sussistere che questo articolo combinato dal Ministero e dalla Commissione introduca una casistica; che si cerchi con questo articolo di contemplare casi speciali per contrapporvi la relativa disposizione di legge. Tutt'altro: la casistica è stata fatta dai nostri oppositori, allora quando parlarono della posizione di un medico il quale avesse a dare consulti in casa propria; allora quando parlarono dell'avvocato che avesse a presentarsi per arringare in una causa, precisamente nel momento in cui fosse spiccato dall'intendente contro di lui, il decreto che lo sospende dalla professione.

Invece questo articolo contempla una condizione di cose che si è verificata sopra larghissima scala, come l'onorevole ministro ha avvertito, e come tutti sappiamo; e tende ad un santissimo scopo, quale è quello di costringere a pagare le imposte, coloro che finora in grandissimo numero sono riesciti a sottrarvisi. Inoltre l'onorevole Della Rocca ha fatto valere il caso dell'impossibilità di pagare, e disse che questo caso si potrà verificare molte volte, e che sarebbe altamente ingiusto, che sarebbe iniquo e contrario all'umanità il voler togliere il diritto all'esercizio della professione ad un infelice che assolutamente mancasse dei mezzi per soddisfare l'imposta.

Ma, signori, se si mette una tassa a carico di un cittadino, è per la ragione che esso ha una rendita; e questa tassa viene commisurata precisamente in ragione della rendita che esso ha. Questo cittadino poi ha tutto il tempo, in base alla legge, per far correggere l'ingiusta commisurazione che avesse potuto aver luogo. Dunque, dal momento che si tratta soltanto di obbligarlo a pagare allo Stato una piccola parte del suo guadagno, certamente che se esso non può pagare, è perchè da se medesimo si è posto nella posizione di non poterlo fare.

D'altronde, signori, le nostre leggi non hanno sanzioni durissime, molto più dure di queste, con-

tro i debitori che non vogliono pagare? C'è perfino l'arresto personale che, se venne accolto con temperamenti dalla legislazione italiana, figura però sempre nel Codice di procedura civile, come nel Codice commerciale.

Se per alcune categorie di debiti di privati verso privati ammettiamo ancora questo mezzo durissimo di esecuzione che è l'arresto della persona del debitore, il quale oltre di offenderlo nella pubblica estimazione, gli impedisce non solo l'esercizio del suo commercio o della sua professione, ma benanche di potersi guadagnare in un modo qualsiasi il vitto o di poter attendere a qualunque suo affare, perchè saremo peritosi ad ammettere la misura ora in discussione, con quei temperamenti che vi introdussero la Commissione ed il Ministero, mentre si tratta di assicurare alla finanza quanto le spetta, e di prevenire frodi che in larga misura si commettono, mentre si tratta di togliere l'immorale spettacolo di moltissimi cittadini che si sottraggono ai pubblici pesi, mentre si tratta infine di togliere che lo Stato per non poter esigere da alcuni le imposte attuali, debba crearne delle nuove a danno di tutti coloro che adempiono ai propri obblighi?

Si disse ingiusta, altamente ingiusta questa disposizione. Ma allora era ingiusta anche la legge delle patenti che venne diverse volte citata, la quale si spingeva fino al punto da negare l'azione a tutti coloro che non avessero pagata la tassa, si spingeva fino al punto da confiscare le loro merci, come gli onorevoli miei colleghi sanno benissimo. (*Interruzione del deputato Pissavini*)

Mi viene negato che la legge delle patenti stabilisca così; ed io ripeto che la legge delle patenti del 1851, che vigeva in Piemonte, tra le altre sanzioni aveva queste agli articoli 40 e 41, di togliere la facoltà di agire e di difendersi in giudizio a coloro che non avessero pagata la tassa; e di sequestrare e far vendere le merci che essi avessero esposte per ragione del loro commercio come, al bisogno potrò addimostrare leggendo i già citati articoli di quella legge che ho qui sotto la mano, cosa che non faccio ora per non tediare la Camera.

Si addusse l'esempio del macinato. Ma appunto nella legge del macinato c'è una sanzione corrispondente a quella che adesso si vorrebbe adottare in via generale.

Questa legge del macinato venne pure votata dal Parlamento. Questa legge toglie al mugnaio il diritto all'esercizio, e credo che tanto più debba la Camera ammettere che venga sospeso il diritto all'esercizio nella ipotesi fatta nell'articolo in discussione.

Signori, il mugnaio è un incaricato governativo, il mugnaio merita certamente maggiori riguardi di quelli che può meritare un contribuente qualunque, perchè esso esige non per conto suo, ma per conto dello Stato. Ad onta di ciò venne stabilita la sanzione di cui trattasi a suo carico. Non vedo dunque come la si debba invece trovare ingiusta ed assurda quando si tratta di porla a carico di tutti i contribuenti dell'imposta di ricchezza mobile.

Si disse infine che questa disposizione sarebbe inutile ed inattuabile, e si credette di poterlo provare citando alcuni casi pratici.

Io rispondo una parola sola: una volta che il contribuente cade sotto la sanzione di quest'articolo di legge, l'intendente, il quale spicca il decreto della sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte, può, ed anzi deve apporre i sigilli ai locali in cui l'esercizio si effettua.

Domando io come si può dire inefficace, inutile questa disposizione di legge, dal momento che ha la efficacia di impedire il materiale esercizio del commercio, delle professioni, delle industrie e delle arti a mezzo dell'apposizione dei sigilli?

È vero, si citarono dei casi in cui la professione potrà essere esercitata clandestinamente in qualche parte; il medico potrà ancora curare qualche ammalato; così l'avvocato potrà ancora dare consulti se non nel proprio studio, altrove.

Queste sì che sono vere eccezioni; questa che fanno i miei onorevoli contraddittori è veramente una casistica. Ma noi non dobbiamo arrestarci vedendo qualche inconveniente a cui può dar luogo il presente progetto, mentre è impossibile trovare il modo per cui le leggi siano puntualmente ed in tutto eseguite.

Credo pertanto che nessuna argomentazione seria osti a che la Camera accetti questo articolo di legge.

Quanto alle espressioni, non solo poco benevole, ma assolutamente aspre, che uscirono specialmente dalla bocca dell'onorevole Englen, mi limiterò a dire che mi feci carico fin dove lo credetti opportuno de' suoi argomenti, e che non rispondo alle sue declamazioni, per il semplice motivo che questo genere di difesa non può esercitare la più lieve influenza sulla Camera, ed anzi, a mio modo di vedere, pregiudica coloro che vi hanno ricorso.

PRESIDENTE. L'onorevole Camerini ha facoltà di parlare.

Voci. La chiusura! La chiusura!

PRESIDENTE. Si può chiedere la chiusura, ma non posso negare la parola all'onorevole Camerini e all'onorevole Lesen, i quali hanno proposto degli emendamenti.

La Camera può volere che si chiuda la discussione sull'insieme dell'articolo, ma rimane però fermo il diritto all'onorevole Camerini, come all'onorevole Lesen, di svolgere i loro emendamenti, se saranno appoggiati.

Varie voci. La chiusura! La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

PISSAVINI. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Onorevole Pissavini, ha facoltà di parlare contro la chiusura.

PISSAVINI. Prego la Camera a non voler chiudere la discussione. Mi permetterò dire in poche parole le ragioni che mi mossero a rivolgere alla Camera una tale preghiera.

L'onorevole Mantellini, nel bollare del suo discorso, a mio avviso, si è lasciato sfuggire certe espressioni, le quali potrebbero indirettamente ferire i membri della minoranza della Commissione che respinsero in modo assoluto la massima inclusa nell'emendamento Griffini-Cencelli. La minoranza della Commissione, per organo dell'onorevole Della Rocca, ha sottoposto alla Camera i motivi per cui ritiene ingiusta ed impolitica la misura proposta dagli onorevoli Griffini e Cencelli. Lascio alla Camera il valutarli, e mi limito a mettere in rilievo che la minoranza della Giunta ha dato troppe prove, durante le sedute nelle quali si esaminarono i provvedimenti, della sua buona e costante volontà di concorrere con la stessa maggioranza nell'adottare tutte le misure atte a fornire al Governo i mezzi onde i contribuenti non isfuggissero al pagamento delle imposte, da non essere in verun modo confusi con chi potesse avere intendimenti diversi.

Noi non possiamo stare sotto le parole concitate e gravi dell'onorevole relatore generale, e la Camera ci permetterà, quanto meno, di poter giustificare in breve il nostro voto, adducendo le ragioni che lo dettarono e nel quale intendiamo persistere.

D'altra parte dobbiamo constatare in modo preciso ed inconfutabile, che è meno esatto quanto diceva ieri l'onorevole presidente del Consiglio, e che venne or ora ripetuto dall'onorevole Griffini, che la legge che vigeva in Piemonte sulle patenti, prescriveva anch'essa la misura che oggi la Camera sarebbe per adottare, quando approvasse l'emendamento Griffini.

GRIFFINI. Non ho detto questo.

PISSAVINI. La legge del 7 luglio 1853 all'articolo 49 prescriveva che chiunque esercitasse una professione, arte o commercio soggetta a patente senza esserne provvisto, incorreva nella sovratassa comminata coll'articolo 28, e non aveva azione per la

conseguenza di alcun diritto, emolumento od onorario dipendente da esercizio abusivo: di sospensione d'esercizio in quella legge se ne parla in nessun caso e per nessun verso. Questo argomento dunque non regge per sostenere un'indecorosa misura, quale è quella contenuta nell'ementamento Cencelli-Griffini.

Se la Camera non chiuderà questa discussione, noi verremo colla legge alla mano a provare quanto abbiamo asserito.

PRESIDENTE. Onorevole Pissavini, io sono certo di interpretare il sentimento dell'onorevole Mantellini nel dichiarare che le sue parole non hanno in veruna maniera potuto ferire la minoranza della Commissione, perchè egli non ha voluto certamente alludere nè alle opinioni, nè ai voti espressi dalla minoranza.

Ad ogni modo prego l'onorevole Mantellini di spiegare il suo concetto.

MANTELLINI, relatore generale. Io non ho bisogno di spiegare.

ENGLÉN. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ma non c'è fatto personale. (*Mormorio a sinistra*)

MANTELLINI, relatore generale. Io ho sentito con sorpresa le parole che l'onoratissimo nostro collega della Commissione, deputato Pissavini, ha pronunziate. Non ho pensato per niente, neanche per ombra, di fare allusione alle cose passate fra di noi nelle nostre lunghe e molte sedute, passate quietamente e come si usa tra veri e delicati gentiluomini. Nè un gesto, nè un motto è sfuggito nelle lunghe nostre sedute, che potesse da uno essere interpretato di minor riverenza o di minor rispetto verso le opinioni di altri che, per avventura, fossero di avviso contrario.

Se io mi sono riscaldato egli è perchè, assentatomi un momento, e, ritornato nella sala, mi è stato mostrato uno scritto dal quale appariva che l'oratore che aveva allora la parola si è permesso di dire che la maggioranza della Commissione ha inflitto alla Camera l'onta di discutere quest'articolo. Padrone l'onorevole Englen di votare contro l'articolo, di combattere con argomenti gli argomenti coi quali si è creduto di sostenerlo; ma venir a dire che fa cosa vergognosa chi si fa proponente di una qualsiasi opinione, è cosa tale che a me non sembra parlamentare, e che, il confesso, mi ha fatto venire un po' del mio male, e mi sono lasciato trasportare da un impeto, che capisco dover essere riuscito eccessivo, e del quale chiedo pubblica perdonanza alla Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Mantellini, ella ha osservato giustamente che se le parole a lei riferite fossero state proferite dall'onorevole Englen, sarebbero state poco parlamentari, ed io stesso, mentre discorreva per affari d'ufficio in quel momento con altri deputati, se le avessi udite, non avrei potuto a meno di osservare all'onorevole Englen che non erano parlamentari, e disapprovarle.

L'onorevole Englen ha la parola per un fatto personale.

ENGLÉN. Adesso ho due fatti personali: uno verso l'onorevole Mantellini, e l'altro verso l'onorevole presidente.

PRESIDENTE. Sulle parole che furono da lei proferite.

ENGLÉN. Comincio dall'onorevole presidente. Egli ha detto che, se avesse inteso le mie parole, mi avrebbe richiamato. Mi permetto di osservargli che avrebbe dovuto anche richiamare l'onorevole Mantellini quando ha pronunziato le parole le quali non si riferivano alla discussione, ma alle persone.

PRESIDENTE. L'onorevole Mantellini non ha proferito alcun nome, ha parlato di fatti generici; se avesse accennato delle persone, o avesse proferito dei nomi, non avrei mancato al mio dovere. Io, ben si comprende, non posso entrare in cose che forse paiono naturali all'onorevole Englen, ma che sfuggono assolutamente alla mia competenza.

ENGLÉN. Quanto all'onorevole Mantellini, nel suo impeto, come lo ha definito giustamente egli stesso, ha detto che io aveva pronunziato delle parole poco parlamentari.

La Camera è giudice, ed io mi appello alla sua imparzialità per decidere quale fra noi due sia stato meno parlamentare.

Io mi sono limitato solamente ad esporre le ragioni e gli argomenti che combattevano la proposta, e se sono giunto anche fino a dire che questa discussione era un'onta pel Parlamento, in ciò io non ho lesa, nè attaccata la buona fede di coloro che proponevano questa legge.

Ma quando l'onorevole Mantellini ha detto che io e i miei amici sostenevamo e difendevamo coloro che vogliono frodare la legge, io gli ho detto... (*Interruzioni*)

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Englen, non suoneranno così le parole dell'onorevole Mantellini.

ENGLÉN. Ebbene, io sono rimasto troppo addolorato dalle parole che ha pronunziate lo stimabile Mantellini, e mi contengo soltanto a dire che sono sicuro che quando egli, nella sua buona fede, darà luogo alla calma ed alla serenità, si pentirà di quanto ha pronunziato al mio indirizzo, e troverà

nella sua calma coscienza dei rimproveri che gli saranno più amari di qualunque mia parola.

PRESIDENTE. Sono certissimo che l'onorevole Mantellini non ha proferito parole che possano offendere la suscettibilità dell'onorevole Englen, nè quella di alcun altro suo collega.

Voci. Basta! basta!

PRESIDENTE. L'onorevole Englen ha poi dichiarato che egli non ha inteso colle sue parole di offendere la Commissione, e la Commissione, per mezzo dell'onorevole Mantellini, ha dichiarato che quando parlò di chi si assume di difendere coloro che intendono di frodare la legge, non ha inteso di accennare nè all'onorevole Englen, nè ad alcun altro dei suoi colleghi.

Pongo ai voti la chiusura della discussione sull'articolo, salva la facoltà di parlare a coloro che hanno proposti degli emendamenti, quando essi siano appoggiati.

(La discussione è chiusa.)

L'onorevole Camerini ha presentato un emendamento all'articolo proposto dalla Commissione. L'onorevole Camerini vorrebbe che il secondo comma dell'articolo fosse così concepito: invece di « Tale sospensione è ordinata, » si dicesse: « Tale sospensione, a denuncia dell'intendente di finanza, è ordinata inappellabilmente dal tribunale civile della provincia con provvedimento sommario in Camera di consiglio, previa però ingiunzione dell'agente delle tasse a pagare entro giorni quindici, con diffidamento che, scorso questo termine, si procederà alla sospensione, a termini del presente articolo. »

« L'intendente di finanza, sull'estratto del provvedimento del tribunale, procederà all'esecuzione del suo decreto con far apporre i sigilli ai locali che servono all'esercizio o in altro modo appropriato. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Camerini ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

CAMERINI. Malgrado le roventi parole udite dai due lati di questa Camera, io non mi perito di dire che non entro nell'ordine d'idee della rassegnata Commissione, poichè è proprio maraviglioso che per un semplice sentimento di rassegnazione essa sostenga con tanto vigore l'emendamento proposto dagli onorevoli Griffini e Cencelli.

Dichiaro prima di tutto, per debito di lealtà, che io non entro nelle idee degli onorevoli proponenti, nè accetto il loro articolo, perchè dico francamente che io ho presentato un emendamento che credo necessario nella disgraziata contingenza che

avesse a votarsi questa proposta; ma per me dichiarato che, tra i due, preferirei financo l'articolo proposto dal Ministero, per quanto difettoso. Non ignoro che quell'articolo proposto dal Ministero è duro, durissimo, servendomi delle parole usate dallo stesso onorevole ministro delle finanze; non ignoro che ferisce il diritto di proprietà, ma ormai il Codice diventa un simbolo da avvocati, qualche cosa di fantastico; ci siamo avvezzi a smozzicarlo di rimbalzo in una legge di finanza, ma nelle sue conseguenze la cosa sarà men pesante, non sarà giustificata nello stretto rigore del diritto e della redazione, ma in confronto sarà meno dura. Però mi permettano gli onorevoli proponenti, amici miei, io non faccio onta alle loro intenzioni che sono certamente schiette e liberali, ma, mi permettano, questo provvedimento riesce tra l'altro poco decoroso.

Io ho proposto l'emendamento che in sostanza rinvia al magistrato in forma assai semplice e breve l'attribuzione affidata all'intendente di finanza, e prescrive una ingiunzione ed un termine, ma mi riservo di votare l'articolo del Ministero qualora non passi questa proposta, per mostrare che io non sono contrario ai provvedimenti che rendano efficace l'esazione delle tasse.

Ora mi permettano una brevissima digressione. A me duole che siamo nella Camera in un sentimentalismo esagerato da ogni lato di essa.

Da una parte si parla, in nome del patriottismo, della necessità di provvedere alle finanze dello Stato, delle strettezze dello Stato, quasichè non avessimo tutti quanti le stesse intenzioni; dall'altra s'invoca la commiserazione e soprattutto la giustizia verso i contribuenti, e questa la vogliamo tutti. Io credo poter garantire per me, come per tutti, che abbiamo solo l'idea di adottare provvedimenti efficaci, però quanti qui stiamo, non possiamo dispensarci dal guardare quali provvedimenti siano veramente più efficaci, senza ledere i principii generali di equità e di giustizia.

Per altra parte ciò che si è detto da qualcuno che in questa condizione di amministrazione nulla debba votarsi, è esorbitanza che io non saprei ammettere: provvedere alle necessità dello Stato è urgente, e perciò mi rassegnerei, con maggior buona volontà che non abbia fatto la Commissione, per quest'articolo, mi rassegnerei, dico, a votare la massima parte dei provvedimenti finanziari. Ripeto però che vorrei che si ritornasse, e prego l'onorevole ministro delle finanze a mettere la sua influenza ad ottenerlo, a quel sistema di discussione calma e libera come fu promessa, senza far apparire ad ogni articolo la possibilità di una questione di Gabinetto.

Che si mantenga infine il programma di discutere uno per uno tutti i provvedimenti finanziari e venire ad una conclusione che un provvedimento potesse surrogarsi all'altro. Così ciascuno di questi provvedimenti sarebbe abbandonato alla libera discussione.

Prego l'onorevole ministro di lasciare che si torni a questo sistema da lui preconizzato, perchè oramai l'esperienza ci mostra che le discussioni calorose e passionate fanno vedere fenomeni assai strani alla prova dell'urna.

In conclusione, ho proposto questo emendamento per togliere almeno ciò che di meno decoroso trovo nella proposta degli onorevoli Cencelli e Griffini. Ho detto che non so comprendere come debba dipendere dalla volontà precipitosa dell'intendente di finanza, quando per una combinazione qualunque sia trascorso il termine di cinque giorni senza che si sia pagata la tassa, di infliggere non la pena, ma l'onta e la vergogna di un decreto di sospensione a professionisti o commercianti. La sospensione dall'esercizio della professione o della industria è una pena comminata dal Codice e non si pronunzia senza molte formalità, senza molti riguardi. Ebbene, o signori, in luogo dell'intendente di finanza, che si trova nel solo copoluogo della provincia, perchè non potrà pronunziare il decreto di sospensione il tribunale, il quale è più vicino perchè si trova nei capoluoghi di circondario, e senza forme solenni, cosicchè non vi è perdita nè di tempo nè di semplicità? Basterà un procedimento sommario, un procedimento senza spese e senza ampia discussione, mediante deliberazione presa in Camera di consiglio, e il termine di quindici giorni nulla toglierà alla efficacia di questo provvedimento, se veramente per se stesso possa dirsi efficace.

Quindi mantengo il mio emendamento in questo senso e prego la Commissione e il Ministero a non contrastarlo, poichè almeno servirà a migliorare alquanto quella parte che a me sembra meno decorosa di quest'articolo.

Poichè ho la parola farò un'ultima osservazione.

Si grida molto che con questo mezzo si ottiene lo scopo di esigere più sicuramente la tassa di ricchezza mobile, e si schivano le frodi all'erario.

Io per verità, sebbene l'onorevole ministro abbia detto che gli arretrati delle esazioni della tassa di ricchezza mobile ammontano a somme enormi, io non so persuadermene molto. È giusto che noi cerchiamo con efficaci provvedimenti di assicurare la tassazione perchè di ricchezza mobile ne sfugge molta; e quella parte più grossa che neppure è colpita da questa legge. Ma che sia difficile l'esazione

della tassa iscritta nei ruoli, non mi par possibile col sistema delle percezioni ed esattorie a scosso e non scosso. Credo che non sfugga molto. Quello è l'unico sistema che, per quanto duro, dia buoni risultamenti, ed io non mi pento di aver concorso col mio voto ad approvarlo. Reputo quindi esagerato il bisogno di questo articolo quarto.

In questo senso io mantengo il mio emendamento, e mantengo pure la mia libertà di voto sulla proposta che respingerò, ma sempre deciso in ogni evento a votare l'articolo del Ministero.

PRESIDENTE. Ora viene l'articolo sostitutivo presentato dall'onorevole Lesen che ho già letto e che rileggo:

« Art. 4. La simulazione di contratti di compra, vendita, cessioni, deposito e simili, di effetti mobili, rendite o merci allo scopo di sottrarle al pignoramento pel pagamento della imposta di ricchezza mobile, sarà considerata come frode, punibile per tutti coloro che avranno avuto parte nella simulazione, a termini dell'articolo 626 del Codice penale.

« A questo effetto l'agente delle tasse denuncierà all'autorità giudiziaria qualsivoglia contratto che per la esistenza della cosa che asserisce altrui presso l'alienante o per altre circostanze, presenti gli estremi della simulazione. »

Domando se questo emendamento è appoggiato. (È appoggiato.)

L'onorevole Lesen ha la parola per isvolgere il suo emendamento.

LESEN. La Camera comprenderà con quanta titubanza io mi levi a parlare dovendo sostenere un emendamento che esce assolutamente fuori dell'ordine delle idee che ispiravano i due articoli presentati sia dall'onorevole ministro, sia dagli onorevoli Griffini e Cencelli.

Dopo così larga ed accalorata discussione, io non mi renderò davvero importuno alla Camera ritornando ad esaminare i due articoli, nè dirò le ragioni per le quali io non mi sento disposto ad accettarli; solo occorre ricordare i concetti che informano quei due articoli, onde poter meglio spiegare le ragioni che mi mossero a presentare quell'emendamento che testè vi fu letto.

Il concetto ministeriale, nell'intendimento d'impedire le frodi, aveva questo scopo finale che lo Stato avesse diritto di espropriare per colpa altrui i beni di chi nulla doveva allo Stato stesso.

Il concetto principale degli onorevoli Griffini e Cencelli invece era questo, che fosse impedito l'esercizio della professione od industria del contribuente, qualora questo contribuente non adempisse al suo dovere di pagare la tassa alle finanze, sia per

negligenza o per impotenza, sia per frode o per colpa. È concorde in ambedue gli articoli il concetto di impedire la frode.

Io ho detto prima che non ripeterò le ragioni, che mi inducono a non accettare nè l'uno nè l'altro progetto, imperocchè, dopo così ampia discussione, sarebbe opera inutile. Però quando noi siamo d'accordo, quando è nell'animo di tutti e del Ministero, e della Commissione, e della Camera, che noi non dobbiamo studiare altro se non che d'impedire le frodi, a me pare che davvero noi non abbiamo da cercare nulla di nuovo, perchè abbiamo già nei Codici che ci reggono, la pena per chi commette la frode, e richiamando quelle leggi noi la impediremo.

L'articolo appunto, che ho avuto l'onore di presentarvi, prevede il caso in cui il contribuente moroso nel pagamento della tassa, sapendo che il fisco vuole espropriargli i suoi mobili e le sue merci, simuli di cederle ad altri, onde impedire l'espropriazione. Ma se questa è una frode, perchè cercarne la pena altrove, quando essa è scritta nel Codice penale? Voi non avrete che a constatare la frode per la simulazione del contratto di alienazione di mobili e merci fatta all'effetto di sottrarli al pagamento della tassa, perchè la pena ne venga tal quale è stabilita nel Codice penale.

Nè si dica che sarebbe difficile il dimostrare la simulazione, che sarebbe difficile provare che veramente quel contratto fu fatto per frodare l'erario e non per provvedere ad un proprio interesse.

L'onorevole presidente del Consiglio ci ricordava l'altro giorno con giusta e sentita indignazione come un esercente una professione liberale, sebbene guadagnasse 50,000 lire all'anno, chiamato a pagar la tassa, dimostrasse che l'intero mobilio del suo appartamento spettava al suo servitore. Ora io vi domando: se costui fosse stato portato innanzi ai tribunali, qual giudice avrebbe potuto rifiutare di condannarlo?

E l'effetto morale che io m'aspetto da questo provvedimento è importantissimo, in quanto che quando si sapesse esistere una disposizione di legge per la quale, ove si commettessero frodi per non pagare la tassa, si correrebbe il rischio del carcere, davvero che molti si guarderebbero dal tentar la frode onde sottrarsi al pagamento. Ma oltre che se ne guarderebbero coloro che negano di pagar la tassa, molto più se ne guarderebbero coloro che si fanno complici della simulazione. Inquantochè se oggi lo fanno, ciò avviene perchè nessun pericolo loro sovrasta; quando invece essi possano essere tratti davanti ai tribunali come frodatori, davvero che ci penseranno due volte prima d'incorrere in questo

rischio. Finalmente non isfuggirebbe più all'azione del fisco la tassa, inquantochè una volta condannati tutti quelli che hanno avuto parte nella simulazione per la solidarietà che discende dalla condanna penale, tutte le merci, i mobili, le rendite che formano soggetto del contratto simulato andrebbero ad essere espropriate a favore dell'erario, e quindi l'erario nulla mai perderebbe.

Io comprendo che al punto in cui giunge questa mia proposta avrà appena la fortuna di essere abbastanza esaminata.

Però io sarò lieto di aver compiuto il mio dovere accennando ad un modo di provvedere all'intera esazione della tassa senza turbare nè i Codici nè i principii sui quali essi si basano, e senza mettere a repentaglio l'avvenire delle famiglie, come a me pareva che colle altre formole si finisse per fare. Pur tuttavia, quando io fossi costretto a scegliere fra il progetto ministeriale e il progetto degli onorevoli Cencelli e Griffini, io per verità mi accosterei di più al progetto ministeriale, quando però contenesse un emendamento che togliesse dal privilegio le merci in transito, i depositi precari, quelle merci che pel commercio di spedizione e di commissione attraversano fondaci e fondaci, senzachè il proprietario di esse ne sappia nulla, o abbia prestato consenso, o abbia avuto fiducia in colui che per poche ore mantiene nel suo fondaco le merci stesse. Così modificato il progetto ministeriale manterrebbe sempre inviolati quei principii della nostra gloriosa legislazione, che noi qui in Roma abbiamo avuto sempre come il più splendido monumento della grandezza italiana, poichè servirono di base a tutti i Codici che reggono le nazioni civili; che se per necessità delle cose dobbiamo rinunciare a queste tradizioni, rinunciamoci almeno nel modo il meno dannoso, facendo quell'eccezione al privilegio di cui ho testè parlato.

PRESIDENTE. L'onorevole Torrigiani ha proposto un emendamento all'articolo 4 del progetto ministeriale, perchè l'onorevole ministro ha dichiarato che quest'articolo non intendeva di ritirarlo.

Alle ultime parole dell'articolo, là ove è detto: « salvo che si tratti di oggetti derubati o smarriti, » egli propone che si aggiunga: « o che si tratti di merci in transito o di depositi precari. »

Domando se questo emendamento è appoggiato (È appoggiato.)

L'onorevole Torrigiani ha facoltà di parlare.

TORRIGIANI. Ho poche parole a dire dopo quanto ha esposto l'onorevole Lesen. Vorrei però che, riguardo a questo articolo, la questione fosse nettamente stabilita.

Debbo lodare l'onorevole ministro di aver lasciato grande libertà di voti sulla proposta Griffini e sulla proposta ministeriale. Ma ciò sarebbe forse inutile, mi permetta che francamente io lo dica, se non dichiarasse che mantiene questo articolo. Questo agevolerebbe il voto per la maggioranza della Commissione.

Lo pregherei quindi di voler dire come intenda la cosa.

PRESIDENTE. Per l'ordine della discussione si dovrebbe procedere così:

Siccome il testo in discussione è il progetto della Commissione, bisogna che fra le varie proposte abbia la precedenza quella che più si discosta dal medesimo. Quindi dovrebbe avere la priorità la proposta dell'onorevole Lesen, poi verrebbe l'articolo ministeriale, salvo l'emendamento Torrigiani.

Tale, a norma del regolamento, mi sembra dover essere l'ordine della votazione.

Un commissario. È un emendamento.

PRESIDENTE. Non è un emendamento.

La Commissione avendo modificato l'articolo suo, si tratta di un nuovo articolo della Commissione.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Spero di poter dire cosa che contenti l'onorevole Torrigiani; ma lo pregherei di voler prima svolgere la sua proposta, onde io veda se possa accettarla. È inutile che io dica ora se mi riservo di riproporre il mio articolo, poiché l'emendamento deve porsi ai voti prima dell'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Torrigiani presenta un nuovo articolo.

MINISTRO PER LE FINANZE. L'onorevole Torrigiani nel riprodurre il mio antico articolo, vi aggiunge alcune parole. Mi riservo quindi di sentire le sue ragioni prima di dire se posso accettarlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Torrigiani formola un nuovo articolo.

MINISTRO PER LE FINANZE. Ripropone il mio articolo, facendovi un'aggiunta. Io mi riservo solo di sentire alcune ragioni in appoggio per poter dire se lo accetto.

TORRIGIANI. Io accetto anche questa disposizione. Le mie ragioni sono semplici: siccome realmente sta il testo stesso dell'articolo quale è proposto dal Ministero, io credevo di non annoiare la Camera, non facendo altro la mia aggiunta, che meglio armonizzare la riscossione dell'imposta della ricchezza mobile col concetto stesso dell'articolo del Ministero.

L'articolo quarto della legge proposto dal Ministero dice:

« Il privilegio stabilito dal n° 1 dell'articolo 1958

del Codice civile è esteso alla riscossione dell'imposta di ricchezza mobile dell'anno in corso e del precedente, dovuta in dipendenza dell'esercizio di commercio, industria, arte o professione, sopra i beni mobili che servono all'esercizio, e sopra le mercanzie che si trovano nel locale addetto all'esercizio stesso, o nella abitazione del contribuente, quantunque i beni mobili e le mercanzie non siano di proprietà del debitore dell'imposta, salvo che si tratti di oggetti derubati o smarriti. »

Io non aggiungo altro che queste parole, dicendo cioè: « salvo che si tratti di oggetti derubati o smarriti, di merci in transito o di depositi precari. »

Io non entro ora nelle considerazioni giuridiche che la Camera ha udite, già svolte, tanto dall'onorevole ministro che dalla Giunta; io affermo solo che un senso molesto ha svegliato in me, e credo l'abbia fatto anche ad altri, il timore grande che si ha di quanto potrebbe nuocere all'andamento commerciale di un paese, il procedere senza più a sequestrare mercanzie di terzi, poste in solo transito o deposito precario, senza sospetto del pericolo di servire il debito di altri.

Questo è stato l'oggetto principale che ha fermato la mia attenzione, e mi è sembrato che la mia aggiunta non alteri la economia dell'articolo ministeriale, venendo a salvare una quantità d'interessi che meritano ogni rispetto da parte del legislatore. Non basta certo il cercare, senza rispetto all'altrui diritto, di riscuotere una tassa, ma conviene studiare i danni che dalla violazione dell'altrui diritto possono derivare alla produzione del paese, epperò anche alle pubbliche finanze.

Perciò spero e confido che la Camera e anche l'onorevole ministro vorranno convenire meco accogliendo l'aggiunta proposta.

MANTELLINI, relatore generale. Io comincio col manifestare la opinione della Commissione sui proposti emendamenti sull'articolo che ha formato oggetto della odierna discussione, cioè a dire non dell'articolo 4 del Ministero, ma dell'articolo 4 proposto in emendamento dagli onorevoli Griffini e Cencelli, emendato dalla Commissione, e che d'accordo col Ministero si è venuti stamane a proporre alla Camera in questa intelligenza, cioè che, se passa quell'articolo Cencelli e Griffini coll'emendamento della Commissione, non si passa oltre e non si parla più dell'articolo 4 di prima edizione dell'onorevole ministro; se, per avventura l'articolo Cencelli e Griffini non ha la sorte dei suffragi, allora è, ma solamente allora, che il ministro si è riservato di mettere in discussione, e quindi di sottoporre ai voti della Camera il suo primo articolo 4.

TORRIGIANI. Domando la parola.

MANTELLINI, relatore generale. Questa è la questione. Dunque comincio dallo stabilire questo stato d'intelligenza passato fra la Commissione ed il Ministero.

Passando quindi agli emendamenti proposti su questo articolo 4, che chiamerò Cencelli e Griffini per maggior chiarezza...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Io non posso permettere che continui in questo modo, perchè io ho qui il testo, che dice che si tratta di un articolo presentato dalla Commissione e dal Ministero; dunque non è un articolo Cencelli e Griffini. (*Rumori al banco della Commissione*)

MANTELLINI, relatore generale. Perdoni, onorevole presidente...

PRESIDENTE. Io sto a quello che mi è stato qui deposto sul banco della Presidenza. Parli del merito, dell'ordine della votazione parleremo dopo.

MANTELLINI, relatore generale. Io parlo di questo emendamento concordato dal Ministero colla Commissione sulla proposta Griffini e Cencelli all'articolo 4.

PRESIDENTE. Ma è un articolo della Commissione e del Ministero.

MANTELLINI, relatore generale. È un emendamento concordato fra il Ministero e la Commissione, e che la Commissione, d'intelligenza col Ministero, propone che venga posto in votazione innanzi dell'articolo 4 di prima edizione. Questa è la posizione.

Parlando quindi degli emendamenti su questo articolo 4, la Commissione dichiara non potere accettare nè l'emendamento dell'onorevole Camerini, nè quello dell'onorevole Lesen, perchè con essi si viene in qualche maniera a denaturare la sanzione che forma il soggetto di quell'articolo. Mescolandoci il tribunale, si viene per necessità ad attribuire a quella sanzione un carattere di penalità, che non deve avere. Infatti, se voi chiamate il tribunale a pronunziarsi, il tribunale non può che applicare la *fatto ispecie*, la regola fissa, la regola politica del diritto; mentre, se richiamate l'intendente, rientra nella sua prudenza, nel savio suo discernimento, secondo i casi concreti, di consentire o non consentire quella sospensione. Quindi non la decreterà se per avventura venisse a recare un perturbamento più grave che non è il non pagamento della tassa.

Non può nemmeno la Commissione accettare la proposta dell'onorevole Lesen, perchè in questa proposta è parso e pare alla Commissione che si confonda un poco la causa civile con la causa penale. La simulazione è materia di causa civile, la frode è materia di causa penale. Ora tutti sanno

che non tutte le simulazioni bastano a costituire la frode penale; e che quindi nel concorso della simulazione si dichiara nullo il contratto, senza che per questo si apra un procedimento penale contro chicchessia.

Quindi, per queste brevi ragioni, la Commissione respinge i due emendamenti, e prega la Camera a passare alla votazione dell'articolo 4 stato dalla Commissione emendato sulla proposta degli onorevoli Griffini e Cencelli, d'accordo col Ministero.

MINISTRO PER LE FINANZE. Prima di tutto ringrazio infinitamente l'onorevole Camerini delle sue cortesissime parole. Egli mi troverà sempre calmo, desideroso di discutere, coll'intendimento di venire presto a fine di questa materia; desideroso soprattutto di non violare la giustizia, ma nello stesso tempo di impedire la frode. Imperocchè (non mi stancherò di ripeterlo, e dovrò dirlo forse cento volte in questa discussione), tutto il concetto sta in questo, che cioè non volendo creare una imposta nuova, non volendo aggravare con dei centesimi addizionali le imposte esistenti, bisogna trovar mode di farle fruttare, cioè di togliere le frodi, e per togliere le frodi, evidentemente bisogna stringere i freni.

In qualche caso speciale sarà possibile un inconveniente; ma se io volessi fare la storia degli inconvenienti che avvengono adesso, ci sarebbe da fare inorridire la Camera! Ma rientriamo nella calma dell'onorevole Camerini. Io lo ringrazio moltissimo; credo però tuttora, come ho sempre creduto, che il mio articolo 4 fosse quello che andava più diritto allo scopo. Ma confesso la verità, che quando ho sentito la Commissione avere tanta ripugnanza verso quest'articolo 4, io, che desidero di procedere in tutto d'accordo con essa, ho dovuto rassegnarmi ad accettare anche delle modificazioni. Ho accettato dunque l'articolo proposto ieri dagli onorevoli Cencelli e Griffini, modificato dalla Commissione, e lo voterò chiaramente e nettamente.

Non potrei accettare i due emendamenti degli onorevoli Camerini e Lesen. Quei due emendamenti hanno buone intenzioni, ma pensino che se la simulazione è tanto difficile a provare nei giudizi civili da costringerci a ricorrere ad un mezzo straordinario per ottenere lo scopo; pensino, dico, che se è tanto difficile a provare la frode agli effetti civili, lo sarà tanto più allorquando la simulazione importasse con sè una pena. È molto più facile che i tribunali dichiarino l'esistenza della simulazione quando tale dichiarazione ha effetti meramente civili che non quando vi è annessa una pena. Il giudicante procede allora con molto maggiore ritegno.

Io dunque credo che con tutta la buona volontà di chi la propone, quella disposizione non avrebbe efficacia, come credo che l'altra proposta dell'onorevole Camerini produrrebbe una grave complicazione nel procedimento semplicissimo proposto nell'articolo adottato dalla Commissione. Quindi io dichiaro che voterò l'articolo della Commissione e che non accetto nessuno dei due emendamenti degli onorevoli Camerini e Lesen.

Vengo adesso all'emendamento dell'onorevole Torrigiani.

Anzitutto dico: io ritiro il mio articolo 4 dal momento che l'ha ripreso l'onorevole Torrigiani. Per me non esiste più, per così dire. Io mi era riservato di ripresentarlo. Ho detto con tutta la sincerità e la schiettezza alla Commissione che, nel caso che non passasse il suo articolo, io riprendeva per mio conto l'articolo 4. Che mi sarei battuto sull'articolo 4 per salvare il principio di impedire le frodi.

L'onorevole Torrigiani lo ripropone come emendamento suo, con alcune aggiunte, ed io dirò ora in che queste aggiunte potrei accettarle, in che non potrei accettarle.

Comprendo benissimo di che cosa egli si è preoccupato; ed in quanto alle merci di transito io non potrei avere nessuna difficoltà, perchè le merci di transito sono giustificate da una bolletta doganale che non è poi così facile a coniare. Ma l'altra parte, quella dei depositi precari, fa sorgere in me molti timori, perchè essa potrebbe dar luogo anzi alla invenzione di un nuovo metodo di eludere la tassa. Tutto sarebbe deposito precario; non vi sarebbe più nessuno che non avesse dei depositi precari.

Io dunque dico, fermiamoci alle merci di transito, allora io accetto il suo articolo. Ben inteso che voto prima quello della Commissione; ma se quello della Commissione non passasse, accetto quello dell'onorevole Torrigiani con le parole *merci di transito*, perchè so che cosa è la merce di transito e l'accompagnamento della bolletta doganale mi rassicura. Invece le parole *depositi precari* credo che potrebbero dar luogo ad una pericolosa innovazione, cioè che ogni negoziante il quale non voglia pagare la tassa, si faccia fare un certificato da qualcheduno il quale attesti di avere messo in deposito precario, presso di lui, tutti gli oggetti che ha da vendere.

Ecco perchè non potrei accettare l'ultima clausola quale l'onorevole Torrigiani l'ha proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Lesen, insiste nel suo emendamento?

LESEN. Io mi associo a quello dell'onorevole Torrigiani.

PRESIDENTE. Onorevole Torrigiani, ella mantiene il suo emendamento?

TORRIGIANI. Io lo mantengo; ma credo che l'onorevole ministro per le finanze non lo contesti. Forse c'è bisogno di qualche parola per completarlo, v'è bisogno di aggiungere...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Onorevole Torrigiani, ella ha già sviluppato il suo emendamento; quindi non potrebbe tornare a svolgerlo.

MINISTRO PER LE FINANZE. Quando verremo alla votazione dell'emendamento dell'onorevole Torrigiani, io domanderò la divisione.

CAMERINI. Io vorrei dare una spiegazione alla Commissione.

Debbo osservare che il tribunale nella Camera di consiglio non proferisce alcuna pena; dà un provvedimento come ve ne sono tanti di uguale natura.

Se l'intendente di finanza è libero di provvedere, sarebbe libero a non denunziare; quindi vantaggio, in questo senso indicato dalla Commissione, non si riscontra.

Io poi non ho fatto considerazione di ordine diverso, come è sembrato all'onorevole ministro; non confonda con l'emendamento dell'onorevole Lesen il mio, perchè non sono d'accordo con lui, nè lo accetterei.

Inoltre osservo che la Commissione non si è pronunziata sopra una parte del mio emendamento. Io ho domandato che si concedesse almeno un termine di quindici giorni dopo una ingiunzione e prima di un provvedimento di questa natura.

Pregherei l'onorevole ministro e la Commissione a dire se accetterebbero almeno questo termine, che può stare anche lasciando l'attribuzione all'intendente di finanza.

PRESIDENTE. La Commissione ha dichiarato che non accettava l'emendamento nel suo complesso; dunque non ha più altro da dire su questo.

La facoltà di parlare spetta all'onorevole Nicotera per una dichiarazione.

NICOTERA. Alla minoranza della Commissione non è sembrato che l'emendamento Griffini e Cencelli migliorasse la proposta del ministro delle finanze.

Anzi a lei è sembrato che, quando la Camera dovesse mettersi sul terreno indicato dall'onorevole ministro, fosse più conveniente accettare la proposta del ministro stesso, anzichè quella degli onorevoli Griffini e Cencelli.

Con questo la minoranza non altera punto il ri-

spetto che ha verso l'opinione dei suoi colleghi della maggioranza.

La minoranza resta ferma all'articolo 4 come è stato proposto da principio dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Maiorana per una dichiarazione.

MAIORANA. Non avendo avuto la fortuna di spiegare il mio concetto nella discussione, io tengo, anche in nome dei miei amici, a fare una dichiarazione intorno al voto che stiamo per dare.

Noi avremmo voluto attenerci al primo articolo della Commissione contrapposto a quello del Ministero, comechè avessimo riconosciuto che l'articolo della Commissione non si riferisse esattamente all'oggetto che era stato preveduto dal Ministero.

Ma dopo l'incidente della proposta Griffini, e la formola del nuovo articolo concordato fra la maggioranza della Commissione ed il Ministero, noi ci siamo affrettati a riconoscere che la nuova proposta peggiora immensamente il sistema ministeriale; ed in questo sono pienamente d'accordo colla minoranza della Commissione. Però, siccome il peggioramento nemmeno è in beneficio delle finanze, come con moltissimo calore mostrava di credere l'onorevole Mantellini, ma, a giudizio mio, anzi si risolverebbe in danno delle medesime, così, respingendo la proposta del Ministero, a maggior ragione dobbiamo respingere quello concordato colla Commissione. Infatti l'attuazione dell'interdizione delle professioni, delle arti, delle industrie renderebbe impossibile l'aumento del reddito dello Stato, appunto perchè, prescritta l'interdizione, finchè non sia risolta la contravvenzione, l'esercente è liberato dalla continuazione del debito, malgrado che col fatto continui almeno fraudolentemente nell'esercizio. Di più le esagerate prescrizioni varrebbero a discreditare maggiormente l'imposta.

Basterebbe una interdizione ogni mille contribuenti per la quale fosse messo l'esercente nell'impossibilità di lavorare e vivere, perchè si sollevassero clamori infiniti. Laonde noi ritenendo che in quel modo andremmo a peggiorare le condizioni della finanza, indipendentemente da ogni altro grave argomento di giustizia e di equità, che è stato abbastanza sviluppato, noi non possiamo che essere contrari a questo emendamento, e con ciò non concludiamo che ammetteremo la proposta del Ministero sia come egli la formò, sia cogli emendamenti che si vorrebbero introdurre, appunto perchè il concetto sarebbe sempre contrario ai buoni principii e alle buone leggi di finanza, oltre che varrebbe a diminuire le buone relazioni di fiducia fra intraprenditori e lavoratori, fra industriali e avventori, e i

danni non potranno non superare gli sperati utili fiscali.

PRESIDENTE. Prego la Camera di prestarmi attenzione sulla posizione della questione.

L'articolo 4, presentato dalla Giunta, è stato abbandonato; ora la maggioranza della Commissione, d'accordo col Ministero, ha proposto una nuova formola, che è stampata e fu distribuita sino da questa mattina.

L'onorevole ministro delle finanze ha dichiarato che egli aderiva a questa nuova redazione ma che però, qualora non fosse approvata, egli allora manteneva il suo articolo 4.

MINISTRO PER LE FINANZE. Siamo d'accordo che io lo riprendo, se non passa questo.

PRESIDENTE. Ora all'articolo 4 del progetto della Commissione l'onorevole Camerini ha fatto un emendamento, del quale ci siamo occupati testè, e sarebbe il seguente:

Al secondo comma, dove è detto: « tale sospensione è ordinata dall'intendente di finanza, » vorrebbe che si dicesse: « tale sospensione a denuncia dell'intendente di finanza è ordinata inappellabilmente dal tribunale civile della provincia con procedimento sommario in Camera di consiglio, previa ingiunzione da parte dell'agente delle tasse a pagare tra giorni quindici, con diffidamento che scorso il termine si procederà alla sospensione a senso de presente articolo.

« L'intendente di finanza, sull'estratto del provvedimento del tribunale, procederà alla esecuzione di esso con fare eccedere, ecc. » *il resto come nell'articolo.*

Quest'emendamento essendo stato appoggiato, lo metterò ai voti nel caso che sia approvato l'articolo proposto dalla Commissione.

PISANELLI. Domando la parola sulla posizione della questione.

Abbiamo dinanzi a noi la proposta della Commissione accettata dal Ministero.

A questa proposta si sono fatti tre emendamenti: uno dell'onorevole Lesen, che ha già ritirato; un altro dell'onorevole Camerini ed un altro dell'onorevole Torrigiani. *(No! no!)*

L'onorevole Torrigiani ha presentato come emendamento all'articolo proposto dalla Commissione... *(No! no!)*

Questo è quello che ha detto l'onorevole Torrigiani ed è quello che poteva fare e che ha fatto. Egli ha preso l'antico articolo del Ministero, lo ha modificato, e tutto questo suo articolo lo ha proposto come emendamento alla proposta della Commissione.

Quindi abbiamo tre emendamenti: uno è quello dell'onorevole Lesen, che fu ritirato; un altro dell'onorevole Torrigiani ed il terzo dell'onorevole Camerini. Quello dell'onorevole Camerini verrebbe in votazione soltanto quando fossero esclusi gli altri emendamenti, poichè quello è un emendamento che cade sopra una parte della proposta della Commissione. Ma se l'emendamento dell'onorevole Torrigiani fosse ammesso, allora è esclusa la proposta della Commissione e con essa anche l'emendamento dell'onorevole Camerini.

Quindi mi pare che dovrebbe innanzitutto mettersi ai voti l'emendamento Torrigiani, che è l'articolo primitivo presentato dal Ministero, modificato e poi mettersi ai voti l'emendamento Camerini, e quindi la proposta della Commissione. Così si darebbe pure libero sfogo a tutte le opinioni. Parecchi, ed io sono tra costoro, non accettano l'articolo della Commissione, ma sono disposti a votare l'emendamento Torrigiani.

PRESIDENTE. Onorevole Pisanelli, io aveva già detto che se veramente la proposta dell'onorevole Torrigiani si staccasse di più da quella della Commissione, essa avrebbe dovuto avere la precedenza: ma è inutile voler lesinare sulle parole.

L'onorevole Torrigiani non ha fatto altro che presentare un emendamento aggiuntivo all'articolo del Ministero.

Ora dal momento che l'onorevole ministro dichiara che egli lo mantiene subordinatamente, non si può venire a votarlo contro la volontà dell'onorevole ministro. Se questi dichiara che intende che si metta ai voti il primo, egli ne ha il diritto, ma il testo della discussione deve essere il progetto della Commissione.

L'onorevole Torrigiani non può che presentare un'aggiunta ad un articolo che l'onorevole ministro propone subordinatamente.

TORRIGIANI. Io credo che la posizione si rischiarirà molto facilmente con una dichiarazione dell'onorevole ministro delle finanze, poichè è naturale che se dichiara di riprendere tal quale il suo articolo, e di accettare o no il mio emendamento, la cosa diventa molto più chiara.

Ora io dico che quantunque sia molto rimarchevole il suggerimento dell'onorevole presidente della Camera, è certo però che quando ho veduto l'onorevole ministro accettare la proposta degli onorevoli Griffini e Cencelli, ed ho presentato un'aggiunta, confido che egli l'accoglia del pari, parendomi consentanea alle sue idee.

PRESIDENTE. Onorevole Torrigiani, ho qui la sua

proposta che si esprime così: « propongo la seguente aggiunta all'articolo 4, in fine. »

Io ho dei doveri da compiere, e non posso dire che le cose come stanno.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io non ho nulla da aggiungere a questo che non mi riguarda in ossequio al nostro presidente; però io lo ripeto, io voto l'articolo della Commissione, se questo non passasse, riprendo il mio articolo, od anche meglio accetto l'emendamento dell'onorevole Torrigiani, se l'onorevole Torrigiani però si contenta di chiarirlo in questo modo, « oggetti derubati, o smarriti » ovvero « di depositi provvisorii di merci destinate a solo fine di lavorazione, o di merci in transito munite di regolare bolletta doganale; » allora la cosa è chiara e non può venire a stabilire un nuovo sistema di illusioni, poichè si escludono assolutamente i depositi fatti in locali nei quali non si attenda esclusivamente alla lavorazione delle merci di cui si tratta e si escludono quindi tutte le merci già lavorate e quelle messe in vendita o poste in locali ove si attenda non alla sola lavorazione ma anche alla vendita.

TORRIGIANI. Io ho depositato al banco della Presidenza una redazione che è quasi unisona con quello che ha dichiarato l'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Dunque prego la Camera di avvertire che, ritenute le dichiarazioni dell'onorevole ministro per le finanze, rimane come primo testo da mettersi in votazione l'articolo della Commissione; ove poi non fosse accettato, allora si metterà a partito la proposta ministeriale coll'emendamento dell'onorevole Torrigiani.

Anzitutto, siccome l'onorevole Camerini ha proposto un emendamento, dovrò metterlo a partito condizionatamente, cioè nel caso in cui la proposta della Commissione si mettesse ai voti.

MANTELLINI, relatore generale. A nome della Commissione dichiaro che essa, nella sua maggioranza, vota l'articolo del quale è stata data lettura sulla sospensione dagli esercizi.

Nel caso però che quest'articolo non passasse, non più la maggioranza, ma l'unanimità della Commissione voterebbe contro l'articolo 4 di prima redazione del Ministero, nonostante l'emendamento dell'onorevole Torrigiani ritoccato anche dall'onorevole ministro; le ragioni le dico in due parole...

PRESIDENTE. Non è il caso di dire le ragioni, altrimenti riapriamo la discussione.

MANTELLINI, relatore generale. Devo fare la dichiarazione sopra una formola nuova.

Quattro parole di numero sulla formola nuova della quale è stata data lettura solamente ora. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Onorevole Mantellini, vede che la Camera vuol venire ai voti, non rientri nella discussione.

MANTELLINI, relatore generale. Non rientro nella discussione.

PRESIDENTE. Se ella dice delle ragioni, vi sarà il diritto di rispondere.

MANTELLINI, relatore generale. Domando scusa. Si sarebbe perduto meno tempo se mi avessero fatto dire quattro parole di numero.

Le quattro parole di numero sono queste: la Commissione vota...

PRESIDENTE. Onorevole Mantellini, si renda conto delle condizioni della Camera. È inutile volere riaprire la discussione.

MANTELLINI, relatore generale. Ma io non la riapro.

PRESIDENTE. La prego di non insistere nel voler fare le dichiarazioni che la Camera non può neanche ascoltare.

MANTELLINI, relatore generale. Io adempio un dovere del mio ufficio e non posso dispensarmene.

PRESIDENTE. Ma l'ufficio è ristretto nei termini del regolamento, il quale non permette che si riapra la discussione.

MANTELLINI, relatore generale. Ma non si tratta di riaprire la discussione. È una formola nuova quella di cui è stata data lettura, nessuno ha aperto bocca su questa fin qui.

PRESIDENTE. Qual è la formola nuova?

MANTELLINI, relatore generale. La proposta della modificazione portata dal Ministero.

PRESIDENTE. Ma prego, onorevole Mantellini...

MANTELLINI, relatore generale. Ella non vuole neppure che io dichiaro qual è l'opinione della Commissione sopra questa nuova formola, perchè è veramente una nuova formola.

PRESIDENTE. Allora si faccia ascoltare.

MANTELLINI, relatore generale. La Commissione vota contro l'articolo 4 di prima redazione, perchè, come era concepito, dava un privilegio alla finanza sulla roba che non apparteneva al contribuente. Ora con queste nuove modificazioni si è voluto temperare codesto effetto, ma le modificazioni sono di tale natura che o non hanno significato, o che distruggono interamente la portata dell'articolo 4.

Questa è la ragione per la quale all'unanimità la Commissione non potrebbe, con suo grande dispiacere, votare sull'articolo 4, comunque modificato nel modo come ultimamente è stata data lettura.

PRESIDENTE. Prego la Camera di avvertire che

l'articolo della Commissione ha la priorità, perchè l'onorevole ministro, benchè abbia presentato il suo articolo in precedenza, non lo mantiene che subordinatamente.

L'emendamento dell'onorevole Camerini deve essere messo ai voti sotto la condizione che la proposta della Commissione sia approvata. Qualora non venga ammessa, si metterà ai voti l'articolo dell'onorevole ministro delle finanze emendato dall'onorevole Torrigiani.

Mi è pervenuta la seguente domanda:

« I sottoscritti chiedono l'appello nominale sull'articolo 4 del Ministero e sulla proposta Griffini e Cencelli. »

Siccome si hanno a fare più votazioni, bisogna che sappia su quale si vuole l'appello nominale.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io pregherei gli onorevoli che hanno proposto l'appello nominale a non insistere. E questa preghiera io la fo, non nell'interesse mio, ma nell'interesse del Parlamento stesso.

Questi appelli nominali in ogni giorno ed in questioni di questo genere non fanno buon effetto. Ma non istà a me il dare consigli: in ogni caso proponano l'appello nominale per l'articolo 4 ministeriale, in me convergano le loro ire, e lascino almeno che una proposta si voti senza appello nominale. Se quella non passa, si voterà per appello nominale il mio articolo.

LAZZARO. Coloro che con me hanno sottoscritto la domanda per l'appello nominale intendono che la votazione abbia luogo sull'articolo concordato tra il Ministero e la Commissione, e si riservano di riproporre altro appello nominale (*Rumori*), ove tale articolo non fosse approvato, su quello del Ministero.

L'onorevole presidente del Consiglio ha la sua opinione intorno agli effetti della votazione per appello nominale, e noi abbiamo la nostra. È necessario che il paese conosca quello che tutti noi facciamo nel suo interesse.

Perciò noi manteniamo la domanda per l'appello nominale.

CAMERINI. Domando la parola per una dichiarazione.

Nell'eventualità che si voti per appello nominale, io ritiro il mio emendamento, perchè complicherebbe la situazione. Io non so quale delle due proposte, cioè quella del Ministero e quella della Commissione, sarà posta per la prima ai voti, ma dichiaro che respingerò la proposta della Commissione ed approverò l'articolo del Ministero come è stato emendato dall'onorevole Torrigiani.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento del-

l'onorevole Camerini, porrò ai voti l'articolo presentato dalla Commissione, e quando questo non sia approvato, metterò a partito quello del Ministero, avendo l'onorevole ministro dichiarato che il suo articolo lo riserva pel caso che non sia approvato quello della Commissione.

(Lunga interruzione — Agitazione.)

PATERNOSTRO PAOLO. Domando la parola. *(Rumori)*

PRESIDENTE. Non si può parlare adesso.

PATERNOSTRO PAOLO. Io pregherei i miei onorevoli colleghi che hanno sottoscritto la domanda per l'appello nominale, a voler riservare questa domanda pel caso in cui l'articolo ministeriale venisse in votazione.

Se si vuol fare l'appello nominale per far conoscere al paese chi è che vota in uno piuttostochè in un altro modo, io dirò che il paese può rilevare ciò da tutto l'andamento della discussione. D'altronde è chiaro che l'articolo Cencelli-Griffini, emendato dalla Commissione, non passerà, e perciò questa votazione non ha importanza.

Se poi facciamo l'appello nominale per interesse politico, dobbiamo riservarlo sull'articolo che ha proposto il Ministero. *(Rumori)*

Io quindi, ripeto, pregherei i miei onorevoli colleghi di ritirare la domanda per la votazione ad appello nominale, e ripresentarla quando l'articolo ministeriale venga in votazione. *(Rumori crescenti)*

Ad ogni modo servano queste mie parole come dichiarazione che io e molti dei miei amici non approviamo questa domanda di appello nominale sulla proposta Cencelli, bensì sulla proposta ministeriale.

PRESIDENTE. Quelli che mantengono la proposta per l'appello nominale sono gli onorevoli deputati: Lazzaro, Catucci, Bove, Strada, Del Giudice Giacomo, Del Giudice Achille, Nunziante, Mussi, Ghinosi, Billi, Morelli, Friscia, Salemi-Oddo, Mazzoni, Merizzi, Englen, Avezzana, Fanelli, Marolda-Petilli, Colesanti, Antona-Traversi, Zarone.

Darò ora lettura dell'emendamento concordato dal Ministero con la Commissione sulla proposta Griffini-Cencelli all'articolo 4:

« Gli esercenti di commerci, industrie, arti o professioni rimasti in debito dell'ultima rata dell'anno sull'imposta di ricchezza mobile, decorsi i cinque giorni dell'articolo 31 della legge del 20 aprile 1871, n° 192, serie 2°, incorrono nella sospensione dal loro esercizio fino a che non si pongano in regola.

« Tale sospensione è ordinata dall'intendente di finanza, che provvederà alla esecuzione del suo de-

creto con fare apporre i sigilli ai locali che servono all'esercizio o in altro modo appropriato.

« Al contribuente in debito di tre sole rate o meno, non potrà decretarsi dall'intendente la sospensione, se non dopo esauriti infruttuosamente gli atti esecutivi ai termini della citata legge.

« La contravvenzione al decreto di sospensione dall'esercizio della professione, arte, industria o commercio, viene a tutti gli effetti legali equiparata all'esercizio illegittimo. » *(Conversazioni animate)*

Prego gli onorevoli deputati a volersi recare al loro posto e a far silenzio, affinché si possa addivenire regolarmente alla votazione.

(Continuano i rumori e le conversazioni — Segue una pausa di 5 minuti.)

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Prego nuovamente i signori deputati di recarsi al loro posto, e di fare silenzio. Si verrà ai voti.

MINISTRO PER LE FINANZE. Prego i miei amici di votare pel sì tutte e due le volte, cioè sull'articolo della Commissione e su quello dell'onorevole Torrigiani.

PRESIDENTE. Si procederà dunque all'appello nominale sull'articolo della Commissione.

Coloro che l'approvano, risponderanno sì, coloro che non l'approvano, risponderanno no.

(Il segretario Massari fa la chiama.)

Votarono contro:

Accolla — Allis — Alvisi — Anca — Angeloni — Antona-Traversi — Asproni — Avati — Avezzana — Bellia — Bersani — Bertani — Biancardi — Billi — Billia — Borruso — Boselli — Botta — Bove — Branca — Caetani di Sermoneta — Camerini — Caminucci — Carcani — Carchidio — Carmi — Carrelli — Carutti — Cattani-Cavalcanti — Catucci — Ceraolo-Garofalo — Cerroti — Chiappero — Chiaradia — Ciliberti — Codronchi — Colesanti — Colonna di Cesarò — Coppa — Coppino — Crispi — Crispo-Spadafora — De Blasio — De Caro — De Donno — Del Giudice Achille — Della Rocca — De Luca Francesco — Del Zio — De Scrilli — Di Belmonte — Di Blasio — Di Collobiano — Dina — Di San Marzano — Dossena — Englen — Ercole — Fanelli — Farina Luigi — Farini — Favale — Ferracciù — Ferrari — Fossombroni — Frapolli — Frescot — Friscia — Gabelli — Germanetti — Ghinosi — Giudici — Gravina — Greco Antonio — Grella — Guala — Guarini — Guevara — Lacava — Lancia di Brolo — Landuzzi — Lanza di Trabia — Lan-

zara — La Porta — Lazzaro — Leardi — Lenzi — Lesen — Loro — Lovito — Macchi — Maiorana — Mancini — Mandruzzato — Mangilli — Mariotti — Marolda-Petilli — Massei — Mazzoni — Mazzucchi — Merizzi — Mezzanotte — Miani — Michellini — Miceli — Molinari — Monzani — Morelli Salvatore — Musolino — Mussi — Nelli — Nervo — Nicolai — Nicotera — Nunzianta — Oliva — Pancrazi — Pandola Edoardo — Pasini — Paternostro Francesco — Paternostro Paolo — Pecile — Perrone di San Martino — Pisanelli — Pissavini — Plutino Fabrizio — Puccini — Pugliese — Quartieri — Ranco — Rega — Rey — Romano — Ronchetti — Salaris — Salemi-Oddo — Samarelli — Secco — Seismit-Doda — Sergardi — Servolini — Simonelli — Solidati-Tiburzi — Speroni — Strada — Tasca — Tocci — Torrigiani — Toscanelli — Trigona Domenico — Varè — Viacava — Viarana — Vigo-Fuccio — Zanella — Zanolini — Zarone — Zuccaro.

Votarono in favore:

Airenti — Alasia — Alippi — Angelini — Arraldi — Arese Achille — Berti Lodovico — Bertolè-Viale — Biancheri — Bianchi Alessandro — Bigliati — Boncompagni — Bonfadini — Bosi — Bozzi — Briganti-Bellini — Bucchia — Cadolini — Cagnola Carlo — Cagnola G. B. — Calciati — Casalini — Castelnuovo — Cencelli — Ceruti — Colotta — Corbetta — D'Ancona — D'Aste — De Amezaga — De Cardenas — Deleuse — De Martino — De Nobili — De Saint-Bon — Di Masino — Di Rudinì — Doglioni — Fambri — Fano — Finzi — Fornaciari — Franzi — Frascara — Frizzi — Gaola-Antinori — Gerra — Giani — Griffini — Grossi — Guerrieri-Gonzaga — Liroy Lovatelli — Luzzatti — Maldini — Malenchini — Mantellini — Marazio — Marchetti — Martinelli — Marzi — Mascilli — Massari — Maurogò nato — Melegari — Meriardi — Messedaglia — Minghetti — Monti Francesco — Morelli Donato — Morini — Morpurgo — Moscardini — Murgia — Nisco — Pallavicino — Pandola Ferdinando — Pericoli — Piccinelli — Piroli — Rasponi Achille — Ricasoli — Ricotti — Righi — Robecchi — Ronchei — Ruspoli Augusto — Sandri — Serafini — Sigismondi — Silvani — Spalletti — Spaventa Silvio — Sulis — Tegas — Tenani — Tenca — Tittoni — Torre — Umana — Vallerani — Villa-Pernice — Villari — Visconti-Veosta.

Si astenne:

Pasqualigo.

Assenti:

Abignente — Acquaviva — Acton — Alli-Maccarani — Amore — Annoni — Anselmi — Ara (in congedo) — Arcieri — Arese Marco (in congedo) — Argenti — Arlotta — Arnulfi (in congedo) — Arrigossi — Arrivabene (ammalato) — Assanti-Pepe — Aveta — Baccelli — Barazzuoli (in congedo) — Baracco (in congedo) — Bartolucci-Godolini — Bastogi — Basso — Beltrani — Beneventani — Bernardi — Berti D. — Bettoni — Bianchi C. (in congedo) — Bini — Bonghi — Bortolucci — Bosia — Breda Enrico (in congedo) — Breda Vincenzo — Brescia-Morra — Broglio — Brunet — Bruno — Busacca — Busi — Cairoli — Calcagno (in congedo) — Caldini — Campanari — Cancellieri — Cannella — Cantoni (in congedo) — Capellaro — Capone — Capozzi — Carbonelli — Carini (in congedo) — Carnazza — Carnielo (in congedo) — Caruso — Casaretto — Castagnola — Castelli — Castiglia — Cavalletto (in congedo) — Cavallotti — Checchelli — Chiari — Chiaves — Concini — Consiglio — Corapi — Cordova (in congedo) — Correnti — Corsini (in congedo) — Corte — Cortess — Cosentini — Costa (in congedo) — Cucchi — Cugia (in congedo) — Dalla Rosa — Damiani — D'Amico — Davicini (in congedo) — D'Ayala — De Dominicis — Degli Alessandri — Del Giudice Giacomo — De Luca Giuseppe — Dentice (in congedo) — De Pasquali — De Pazzi — De Portis (in congedo) — Depretis — De Sanctis — De Sterlich — De Witt — Di Gaeta — Di Geraci — Di Revel (in congedo) — Di San Donato (in congedo) — Duranti-Valentini — Fabbrocotti (in congedo) — Fabrizi — Facchi — Faina — Fara — Farina Mattia — Ferrara — Fincati — Finocchi — Fiorentino (in congedo) — Florena — Fogazzaro (in congedo) — Fonseca — Forcella — Fossa — Galeotti — Garelli (in congedo) — Garzia — Gentinetta — Giacomelli — Gigante (in congedo) — Giordano — Gorio — Greco Luigi — Gregorini (in congedo) — Interlandi — Jacampo — La Marmora (in congedo) — Lanciano (in congedo) — Lanza Giovanni — Larussa — La Spada — Legnazzi — Lo Monaco (in congedo) — Luscìa — Luzi — Maggi — Maierà (in congedo) — Maluta — Manfrin — Mannetti — Mantegazza (in congedo) — Manzella (ammalato) — Maranca — Mari — Marsico — Martelli-Bolognini — Martire — Marzano — Massa (in congedo) — Massarucci — Mattei — Mazzagalli — Mazzoleni — Melissari (in congedo) — Mellana (ammalato) — Menichetti — Merzario —

Minervini — Minich — Minucci — Molfino (in congedo) — Mongini — Monti Coriolano — Morosoli — Nanni — Negrotto Cambiaso — Nobili — Nori — Pace — Paini — Paladini — Palasciano — Panzera (in congedo) — Parisi-Parisi — Parpaglia — Pelagalli — Pellatis — Pepe (ammalato) — Peruzzi (in congedo) — Pettini — Pianciani — Piccoli — Picone — Pignatelli — Piolti de Bianchi — Plutino Agostino — Podestà (in congedo) — Polsinelli — Puccioni — Raeli — Ranieri — Rasponi Pietro — Restelli (in congedo) — Rignon — Ripandelli — Rizzari — Ruggeri — Ruspoli Emanuele — Salvagnoli (in congedo) — Sanna-Denti — Santamaria (in congedo) — Scillitani — Scotti (in congedo) — Sebastiani — Sella (in congedo) — Serpi (in congedo) — Servadio — Siccardi (in congedo) — Sipio — Sirtori (in congedo) — Sole — Soria (in congedo) — Sormani-Moretti — Sorrentino — Spantigati — Spaventa Bertrando — Spina Domenico — Spina Gaetano — Sprovieri (in congedo) — Stocco (in congedo) — Suardo (in congedo) — Tamaio — Teano — Tedeschi — Torielli — Toscano — Tozzoli — Tranfo — Trevisani — Trigona Vincenzo — Ungaro — Valussi — Vicini — Villa — Vollaro — Zaccagnino (in congedo) — Zaccaria — Zanardelli — Zizzi — Zupi.

PRESIDENTE. Risultamento della votazione sull'articolo 4 concordato dalla Commissione col Ministero sulla proposta Griffini-Cencelli:

Presenti	262
Votanti	261
Risposero <i>no</i>	157
Risposero <i>sì</i>	104
Si astenne	1

(La Camera non approva l'articolo 4 della Commissione concordato col Ministero.)

MINISTRO PER LE FINANZE. Io vorrei che la Camera sentisse come è l'articolo 4 quale io l'ho accettato, facendo mio l'emendamento Torrigiani.

« Art. 4. Il privilegio stabilito dal n° 1 dell'articolo 1958 del Codice civile è esteso alla riscossione dell'imposta di ricchezza mobile dell'anno in corso e del precedente, dovuta in dipendenza dell'esercizio di commercio, industria, arte o professione, sopra i beni mobili che servono all'esercizio, e sopra le mercanzie che si trovano nel locale addetto all'esercizio stesso, o nella abitazione del contribuente, quantunque i beni mobili e le mercanzie non siano di proprietà del debitore dell'imposta. Salvo che si tratti di oggetti derubati o smarriti, ovvero di depositi provvisori di merci destinate al solo fine di

lavorazione, o di merci in transito munite di regolare bolletta doganale. »

Quest'articolo lo faccio mio.

Prego l'onorevole Torrigiani di ritirarlo come emendamento, e prego tutti gli amici miei a votare in favore del medesimo. (*Movimenti a sinistra ed al centro*)

TORRIGIANI. Acconsento pienamente.

NICOTERA. (*Della Commissione*) Domando la parola.

MINISTRO PER LE FINANZE. Non vi è nessuna contraddizione a votare questo.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotera ha facoltà di parlare.

Voci. Ai voti!

NICOTERA. (*Della Commissione*) L'onorevole presidente del Consiglio ha voluto interpretare la mia intenzione, ed ha detto che non esiste veruna contraddizione. Io non posso esaminare ora se vi sia oppure no contraddizione. E non lo posso tanto più inquantochè, se io tentassi di dimostrarlo, mi metterei in una certa condizione dispiacevole coi miei amici della Commissione, condizione nella quale assolutamente non voglio mettermi.

Io ho domandato la parola unicamente per osservare al nostro onorevole presidente che, avendo io e gli altri miei amici della minoranza della Commissione dichiarato che manteniamo per conto nostro l'articolo 4 come era stato proposto dalla Commissione, e ne abbiamo il diritto, perchè ce lo consente il regolamento, quest'articolo dev'essere messo in votazione prima della proposta dell'onorevole Torrigiani, che ha fatta sua l'onorevole ministro delle finanze.

L'articolo 4, ripreso da me e dai miei amici della minoranza della Commissione, deve essere considerato come un emendamento alla proposta dell'onorevole ministro, e quindi deve avere la precedenza nella votazione.

PRESIDENTE. Mi permetta l'onorevole Nicotera di osservargli che il suo ragionamento non è troppo esatto.

L'articolo antico della Commissione era il testo; la Commissione l'ha ritirato e gli ha sostituito una altra formula, che diventa il testo della discussione. L'onorevole Nicotera ha dichiarato che egli e i suoi amici si sarebbero attenuti sempre all'antica redazione; ma se essi avessero fatto proposta di mantenerla come emendamento, era allora che dovevano insistere perchè fosse messa ai voti prima della proposta dell'onorevole Cencelli e dell'onorevole Griffini, perchè si distaccava ancora di più dall'articolo ministeriale.

Ora quella proposta non esiste più, e l'articolo dell'onorevole ministro è quello che deve venire in votazione; tanto è vero che io ho dichiarato che prima si sarebbe messa ai voti la proposta della Commissione corrispondente a quella degli onorevoli Griffini e Cencelli, ed ove non fosse stata approvata, avrei messo ai voti l'articolo del Ministero, il quale non è punto modificato, ma rimane lo stesso, salvo l'aggiunta dell'onorevole Torrigiani. Io questo ho ripetuto più volte, e l'onorevole Nicotera non ha fatta nessuna osservazione, mentre è allora che egli avrebbe dovuto farla, se gli fosse spettato questo diritto, che realmente però non gli spettava.

NICOTERA. Io non posso arrendermi alle osservazioni dell'onorevole presidente. Nel momento in cui si metteva in votazione la proposta Cencelli-Griffini, io non potevo sostenere che l'articolo 4 della Commissione fosse votato come emendamento, perchè l'articolo 4 non deve essere considerato come emendamento alla proposta Cencelli e Griffini, ma invece come emendamento alla proposta ministeriale. Ora siccome allora non era in votazione la primitiva proposta ministeriale, ma si votava la proposta Griffini e Cencelli, così io doveva aspettare che la Camera si pronunziasse su questa proposta, per poi, quando saremmo passati alla seconda proposta dell'onorevole ministro, sostenere che l'articolo 4 ripreso dalla minoranza della Commissione dev'essere considerato come emendamento alla proposta ministeriale. Veda l'onorevole presidente della Camera che io non potevo proporre un emendamento ad una proposta che non era ancora in votazione, e della quale lo stesso onorevole ministro delle finanze non era certo, avendo dichiarato che se la Camera avesse accettata la proposta Cencelli-Griffini, egli non avrebbe insistito sulla sua, e l'avrebbe ritirata.

Era dunque solamente quando veniva in votazione la nuova proposta del ministro che noi dovevamo presentare come emendamento l'articolo 4.

Per queste ragioni dunque io prego l'onorevole presidente a volerci consentire il diritto che ci consente il regolamento, cioè che sia messo ai voti prima l'articolo 4 della Commissione, come emendamento alla proposta del Ministero.

PRESIDENTE. Onorevole Nicotera, le faccio osservare che una volta dichiarato e ritenuto dalla Camera che gli articoli della Commissione erano il testo della discussione, l'antico articolo della Commissione non era più un emendamento, ma costituiva bensì la vera proposta della Commissione. Solo l'articolo del Ministero prendeva forma di

emendamento. Ciò è tanto vero, che ho dichiarato che, quando non fosse approvata la nuova redazione, si sarebbe messo ai voti l'articolo primitivo del Ministero. Era allora che l'onorevole Nicotera doveva fare la sua proposta e dire: quando la proposta della Commissione non sia accettata, si dovrà mettere prima di tutto ai voti, non l'articolo del Ministero, ma quello che noi riprendiamo. Allora la Camera avrebbe deliberato; mentre invece l'onorevole Nicotera non ha fatta nessuna osservazione in questo senso. Oade, me lo permetta e me lo consente, io debbo mantenere la mia proposta.

NICOTERA. Vuol permettermi una sola parola? Io domanderei all'onorevole presidente ed alla Camera: ammettiamo per poco l'ipotesi che la Camera respingesse la proposta fatta dall'onorevole ministro, che cosa rimarrebbe?

MINISTRO PER LE FINANZE. Niente!

NICOTERA. Ma se credete così, allora bisogna votare prima l'articolo della Commissione e poi quello dell'onorevole ministro.

(Interruzione vicino l'oratore.)

Se voi consentite che respinta la proposta del Governo, debba esser messa in votazione la nostra...

MINISTRO PER LE FINANZE. No, no!

NICOTERA. Io rispondo alla interruzione che mi veniva da un nostro autorevole collega, per non lasciarlo senza risposta.

Resterebbe dunque niente?

MINISTRO PER LE FINANZE. Niente.

NICOTERA. Ebbene, ad evitare il pericolo che resti niente, io insisto si voti come emendamento il primitivo articolo della Commissione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io prego l'onorevole Nicotera a non insistere.

L'articolo originario del Ministero e quello antico della Commissione sono due cose diversissime. Quello della Commissione era messo lì come un succedaneo qualunque estraneo alla legge, ed io dissi fino da principio che esso poteva trovare luogo in qualunque altra legge meno che in questa.

Dunque, onorevole Nicotera, non insista su questo punto.

Oramai la questione è stata troppo grave. Finiamola, per vedere se, degli articoli proposti, ne passa uno o se ne passa nessuno. Quando non fosse approvato l'articolo ministeriale, io non saprei che fare di quello che voi proponete, perchè lo credo del tutto inefficace; a questo anzi preferirei il nulla, e che si procedesse oltre.

Prego dunque l'onorevole Nicotera a non insistere, perchè è evidente che l'articolo che egli vorrebbe veder posto in votazione non può incontrare

il gradimento nè dell'una nè dell'altra parte della Camera.

PRESIDENTE. Ripeto che, avendo io fatto dichiarazione espressa che, ove non passasse la nuova proposta della Commissione, senz'altro si sarebbe messo ai voti l'articolo del Ministero, avendo la Camera preso atto della mia dichiarazione, e non essendo sorta difficoltà nè obbiezione alcuna, così si passerà alla votazione dell'articolo 4 del progetto ministeriale, coll'aggiunta proposta dall'onorevole Torrigiani.

Lo rileggo :

« Art. 4. Il privilegio stabilito dal n° 1 dell'articolo 1958 del Codice civile è esteso alla riscossione dell'imposta di ricchezza mobile dell'anno in corso e del precedente, dovuta in dipendenza dell'esercizio di commercio, industria, arte o professione, sopra i beni mobili che servono all'esercizio, e sopra le mercanzie che si trovano nel locale addetto all'esercizio stesso, o nella abitazione del contribuente, quantunque i beni mobili e le mercanzie non siano di proprietà del debitore dell'imposta, salvo che si tratti di oggetti derubati o smarriti, ovvero di depositi provvisori di merci destinate al solo fine di lavorazione, o di merci in transito munite di regolare bolletta doganale. »

Su quest'articolo gli onorevoli Larussa, Billi, Del Giudice A., Greco A., Fanelli, Antona-Traversi, Miani, Friscia, Miceli, Bove, Bersani, Mussi, Del Zio, Morelli S., Salemi-Oddo, Carrelli, Mazzoni, Merizzi, Ghinosi e Varè hanno chiesto che si proceda all'appello nominale.

Uguale domanda fu fatta dagli onorevoli Codronchi, Carchidio, Mandruzzato, Perrone, Guevara, Rasponi A., Secco, Giudici, Morosoli, De Donno, Carmi, Bosi, Briganti-Bellini, Murgia, Bozzi, Villari, Arese A. e Lesen.

Dunque si procederà all'appello nominale su questo articolo.

Coloro che sono d'avviso d'approvarlo sono pregati di rispondere *sì*, e coloro che non l'approvano, rispondano *no*.

(Segue l'appello nominale.)

Votarono in favore:

Airenti — Alasia — Alippi — Anca — Angelini — Araldi — Arese Achille — Beltrani — Berti Lodovico — Bertolè-Viale — Biancardi — Biancheri — Bianchi Alessandro — Bigliati — Boncompagni — Bonfadini — Bonghi — Boselli — Bosi — Bozzi — Briganti-Bellini — Bucchia — Cadolini — Cagnola Carlo — Cagnola G. B. — Camerini — Car-

chidio — Carmi — Carutti — Casalini — Cerroti — Ceruti — Chiappero — Codronchi — Collotta — Crispo-Spadafora — D'Amico — D'Ancona — D'Aste — De Amezaga — De Blasio — De Cardenas — De Donno — Deleuse — De Martino — De Nobili — De Saint-Bon — Di Collobiano — Di Masino — Dina — Di Rudinì — Di San Marzano — Doglioni — Fambri — Fano — Farina Luigi — Favale — Finzi — Fornaciari — Fossombroni — Franzì — Frascara — Frizzi — Gaola-Antinori — Gerra — Giani — Giudici — Grella — Grossi — Guala — Guarini — Guerrieri-Gonzaga — Guevara — Lancia di Brolo — Lanza di Trabia — Legnazzi — Lesen — Liroy — Loro — Lovatelli — Luzzatti — Maldini — Malenchini — Mandruzzato — Mangilli — Marchetti — Mariotti — Martinelli — Marzi — Mascilli — Massari — Maurogò nato — Melegari — Menichetti — Messedaglia — Minghetti — Monti Francesco — Morelli Donato — Morini — Morosoli — Morpurgo — Moscardini — Murgia — Nervo — Nisco — Pallavicino — Pancrazi — Pandola Edoardo — Pandola Ferdinando — Pasini — Pasqualigo — Pecile — Pericoli — Perrone di San Martino — Piccinelli — Piroli — Pisanelli — Puccini — Pugliese — Quartieri — Raeli — Rasponi Achille — Rey — Ricasoli — Ricotti — Righi — Ronchei — Ruspoli Augusto — Samarelli — Sandri — Scotti — Secco — Serafini — Servolini — Sigismondi — Silvani — Spalletti — Spaventa Silvio — Speroni — Sulis — Teano — Tegasi — Tenani — Tenca — Tittoni — Torre — Torrigiani — Trigona Domenico — Umana — Vallerani — Viacava — Viarana — Villari — Visconti-Venosta — Zanella — Zanolini.

Votarono contro:

Accolla — Allis — Alvisi — Angeloni — Antona-Traversi — Asproni — Avezzana — Bellia — Bersani — Bertani — Billi — Billia — Borruso — Botta — Bove — Branca — Caetani di Sermoneta — Caminacci — Carcani — Carrelli — Catucci — Ceraolo-Garofalo — Chiaradia — Ciliberti — Colesanti — Colonna di Cesarò — Coppino — Crispi — De Caro — Del Giudice Achille — Della Rocca — De Luca Francesco — Del Zio — De Scilli — Di Blasio — Dossena — Englen — Ercole — Fanelli — Farini — Ferracciù — Ferrari — Frapolli — Frescot — Friscia — Gabelli — Germanetti — Ghinosi — Gravina — Greco Antonio — Lacava — Landuzzi — Lanzara — La Porta — Lazzaro — Leardi — Lenzi — Lovito — Macchi — Maiorana — Mancini — Marolda-Petilli — Maesei — Mazzoni — Maz-

zucchi — Merialdi — Merizzi — Mezzanotte — Miani — Michelini — Miceli — Molinari — Monzani — Morelli Salvatore — Musolino — Mussi — Nelli — Nicolai — Nicotera — Nunziante — Oliva — Paternostro Francesco — Paternostro Paolo — Pissavini — Plutino Fabrizio — Ranco — Rega — Romano — Ronchetti — Salaris — Salemi-Oddo — Seismit-Doda — Simonelli — Solidati-Tiburzi — Strada — Tasca — Tocci — Toscanelli — Varè — Vigo-Fuccio — Zarone.

Si astenero:

Calciati — Corbetta — Mantellini — Marazio — Robecchi — Villa-Pernice.

Assenti:

Abignente — Acquaviva — Acton — Alli-Maccarani — Amore — Annoni — Anselmi — Ara (in congedo) — Arcieri — Arese Marco (in congedo) — Argenti — Arlotta — Arnulfi (in congedo) — Arrigossi — Arrivabene (ammalato) — Assanti-Pepe — Avati — Aveta — Baccelli — Barazzuoli (in congedo) — Barracco (in congedo) — Bartolucci-Godolini — Bastogi — Basso — Beneventani — Bernardi — Berti Domenico — Bettoni — Bianchi Celestino (in congedo) — Bini — Bortolucci — Bosia — Breda Enrico (in congedo) — Breda Vincenzo — Brescia-Morra — Broglio — Brunet — Bruno — Busacca — Busi — Cairolì — Calcagno (in congedo) — Caldini — Campanari — Cancellieri — Cannella — Cantoni (in congedo) — Capellaro — Capone — Capozzi — Carbonelli — Carini (in congedo) — Carnazza — Carnielo (in congedo) — Caruso — Casaretto — Castagnola — Castelli — Castelnuovo — Castiglia — Cattani-Cavalcanti — Cavalletto (in congedo) — Cavallotti — Cencelli — Checchetelli — Chiari — Chiaves — Concini — Consiglio — Coppa — Corapi — Cordova (in congedo) — Correnti — Corsini (in congedo) — Corte — Cortese — Cosentini — Costa (in congedo) — Cucchi — Cugia (in congedo) — Dalla-Rosa — Damiani — Davicini (in congedo) — D'Ayala — De Dominicis — Degli Alessandri — Del Giudice Giacomo — De Luca Giuseppe — Dentice (in congedo) — De Pasquali — De Pazzi — De Portis (in congedo) — Depretis — De Sanctis — De Sterlich — De Witt — Di Belmonte — Di Gaeta — Di Geraci — Di Revel (in congedo) — Di San Donato (in congedo) — Duranti-Valentini — Fabbriotti (in congedo) — Fabrizi — Facchi — Faina — Fara — Farina Mattia — Ferrara — Fincati — Finocchi

— Fiorentino (in congedo) — Florena — Fogazzaro (in congedo) — Fonseca — Forcella — Fossa — Galeotti — Garelli (in congedo) — Garzia — Gentinetta — Giacomelli — Gigante (in congedo) — Giordano — Gorio — Greco Luigi — Gregorini (in congedo) — Griffini — Interlandi — Jacampo — La Marmora (in congedo) — Lanciano (in congedo) — Lanza Giovanni — Larussa — La Spada — Lo-Monaco (in congedo) — Luscia — Luzi — Maggi — Maierà (in congedo) — Maluta — Manfrin — Mannetti — Mantegazza (in congedo) — Manzella (ammalato) — Maranca — Mari — Marsico — Martelli-Bolognini — Martire — Marzano — Massa (in congedo) — Massarucci — Mattei — Mazzagalli — Mazzoleni — Melissari (in congedo) — Mellana (ammalato) — Merzario — Minervini — Minich — Minucci — Molino (in congedo) — Mongini — Monti Coriolano — Nanni — Negrotto Cambiaso — Nobili — Nori — Pace — Paini — Paladini — Palasciano — Panzera (in congedo) — Parisi-Parisi — Parpaglia — Pelagalli — Pellatis — Pepe (ammalato) — Peruzzi (in congedo) — Pettini — Pianciani — Piccoli — Picone — Pignatelli — Piolti de Bianchi — Plutino Agostino — Podestà (in congedo) — Polsinelli — Puccioni — Ranieri — Rasponi Pietro — Restelli (in congedo) — Rignon — Ripandelli — Rizzari — Ruggeri — Ruspoli Emanuele — Salvagnoli (in congedo) — Sanna-Denti — Santamaria (in congedo) — Scillitani — Sebastiani — Sella (in congedo) — Sergardi — Serpi (in congedo) — Servadio — Siccardi (in congedo) — Sipio — Sirtori (in congedo) — Sole — Soria (in congedo) — Sormani-Moretto — Sorrentino — Spantigati — Spaventa Bertrando — Spina Domenico — Spina Gaetano — Sprovieri (in congedo) — Stocco (in congedo) — Suardo (in congedo) — Tamaio — Tedeschi — Tornielli — Toscano — Tozzoli — Tranfo — Trevisani — Trigona Vincenzo — Ungaro — Valussi — Vicini — Villa — Vollaro — Zaccagnino (in congedo) — Zaccaria — Zanardelli — Zizzi — Zuccaro — Zupi.

PRESIDENTE. Risultamento della votazione sull'articolo 4 proposto dal Ministero:

Presenti e votanti	263
Risposero sì	156
Risposero no	101
Si astenero	6

(La Camera approva l'articolo quarto proposto dal Ministero.)

Rammenta la Camera che all'articolo 5 il signor ministro delle finanze propose un'aggiunta che la Camera deliberò fosse rinviata alla Commissione.

Ora la Commissione mi ha trasmesso la medesima aggiunta, dichiarando che l'accettava.

PISSAVINI. Come, l'accetta?

Voci dal banco della Commissione. No! no!

PRESIDENTE. La maggioranza.

Voci dal banco della Commissione. Neanche.

PRESIDENTE. Ma permettano, me l'ha trasmessa l'onorevole Mantellini.

Una voce. Lo lasci spiegare.

PRESIDENTE. Va bene. Si spieghi.

MANTELLINI, relatore generale. Quell'articolo fu letto e discusso ampiamente nella Commissione, si sentirono ragioni pro e contro, si fece tesoro delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, delle quali alcune persuasero altre no. D'onde ci siamo dovuti presentare alla Camera senza una deliberazione, rimanendo ciascuno di noi libero di votare in un senso piuttosto che in un altro. Per mio conto personalmente dichiaro che voto in favore della proposta ministeriale.

PRESIDENTE. Prego la Camera di avvertire che l'articolo 5 stabilisce come segue:

« La responsabilità solidale del nuovo esercente di un'industria o commercio, della quale si parla nell'articolo 6 della legge dell'11 agosto 1870, si estende alle imposte dovute da tutti i precedenti esercenti per l'anno in corso e per l'anno anteriore. »

Quindi verrebbe quest'articolo aggiuntivo:

« Agli effetti dello stesso articolo è presunto cessionario chi nei medesimi locali, od in parte di essi, esercita lo stesso genere di commercio o d'industria. »

Pongo ai voti questa proposta aggiuntiva all'articolo 5.

(La Camera approva.)

La Camera ha discusso e votato sino all'articolo 10.

L'onorevole Landuzzi ha fatto una proposta che avrebbe tratto a questa prima parte di questo titolo. Egli vorrebbe che l'articolo 10 fosse preceduto dal seguente articolo aggiuntivo:

« È nullo il patto con cui la tassa della ricchezza mobile è posta a carico del debitore. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole Landuzzi ha facoltà di parlare.

LANDUZZI. Io ho creduto di presentare un articolo che protegga il debitore di fronte alla tassa sulla ricchezza mobile, perchè sono stato impressionato da diverse sentenze proferite dall'autorità giudiziaria, con cui, anche senza patto speciale, si è preteso di condannare il debitore medesimo al rimborso della tassa stessa. D'altronde, guardando alle di-

sposizioni della legge del 1864, colla quale questa imposta fu creata, pare che non vi possa essere dubbio che l'onere debba sempre stare a carico del creditore. Diffatti l'articolo 1 di quella legge stabilisce che l'imposta grava soltanto i redditi della ricchezza, e l'articolo 5, che ogni individuo od ente morale dello Stato o straniero è tenuto all'imposta sui redditi della ricchezza mobile che ha nello Stato.

Nessuno può dunque negare che il solo creditore è quegli che è obbligato a pagare questa tassa, e che il rivalersene a carico del debitore è un gravame ingiusto, un gravame che urta contro la moralità della legge.

Lo stesso Governo ne ha fatta la conveniente applicazione, traducendo in atto questo principio, quando ha voluto la ritenuta sopra la rendita del debito pubblico; quando ha adottato la ritenuta sullo stipendio degli impiegati e dei militari. In tale sistema lo hanno seguito le provincie, i comuni, e persino le opere pie. Con ciò naturalmente si è confermato lo spirito e lo scopo della legge del 1864.

Ma si dirà, che vi possono essere delle gravi obiezioni: se si dovesse impedire la libertà della stipulazione, e quindi il patto che impone al debitore il rimborso della tassa di ricchezza mobile, i sovventori aumenteranno il frutto del capitale circolante, e dei capitali che mettono a mutuo.

Questa è l'unica difficoltà che si possa opporre. Ma sia: si aumentino gl'interessi, si vedrà quale è il capitalista più o meno avido; più o meno onesto; ma almeno il povero debitore avrà una posizione certa e preveduta, e non dovrà di continuo lottare sulle eventualità degli aumenti dell'imposta, che tornano sempre a suo danno.

D'altronde tale difficoltà non sarebbe di certo un motivo ragionevole per sottrarre il possessore della ricchezza dall'assoggettarsi alla giusta disposizione della legge, colla quale, ripeto, la vendita e non la passività si è voluto tassare.

Ma vi ha una ragione più forte a sostegno del mio avviso; e questa ragione, credo, sarà apprezzata dall'onorevole ministro delle finanze. Quando si fosse stabilita la nullità del patto di rimborso, ne avverrebbe che i sovventori, aumentando proprio il frutto, presenterebbero essi stessi al Governo un maggiore prodotto, perchè in somma notevolmente sensibile le loro vendite tassabili sarebbero aumentate.

Queste sono le brevissime ragioni per le quali mi sono indotto a presentare quest'articolo aggiuntivo, che mi lusingherci di vedere approvato, se trovasse l'adesione dell'onorevole presidente del Consiglio.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io sono trattenuto dall'accettare questo concetto dell'onorevole Landuzzi, dalla considerazione che, essendoci la libertà d'interesse, non è possibile che la cosa si volga in un altro senso. Quegli che prendeva il danaro al 5 per cento, lo prenderà al 6 e mezzo, al 7, all'8, se occorre.

Trovo un ostacolo ad accettare la proposta dell'onorevole Landuzzi, anche perchè essa sarebbe in contraddizione coi principii economici, che regolano le nostre leggi.

PRESIDENTE. Onorevole Landuzzi, insiste nella sua proposta?

LANDUZZI. La ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Botta ha presentato un progetto di legge d'iniziativa parlamentare che sarà trasmesso agli uffizi.

Domani al tocco seduta pubblica.

La seduta è levata a ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione dei progetti di legge sui provvedimenti finanziari:

a) Disposizioni relative alla tassa di ricchezza mobile;

b) Modificazioni alla legge sulla tassa del macinato;

c) Abolizione della franchigia postale;

d) Tassa sul traffico dei titoli di Borsa;

e) Tassa sul prodotto del movimento ferroviario a piccola velocità;

f) Tassa sulla fabbricazione dell'alcool e della birra;

g) Tassa sulle preparazioni della radica di cicoria;

h) Dazio di statistica;

i) Estensione della privativa dei tabacchi alla Sicilia;

l) Inefficacia giuridica degli atti non registrati;

m) Avocazione allo Stato dei quindici centesimi addizionali dell'imposta sui fabbricati;

n) Modificazione della legge sui pesi e sulle misure.